

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

641^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO
e della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-53

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*..... 55-64

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 65-98

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	Pag. 33, 34
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		CALLEGARO (<i>CCD</i>)	36
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	PETTINATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	37, 40, 41
SENATO		VALENTINO (<i>AN</i>)	32, 40, 41
Composizione	1	PINTO (<i>PPI</i>)	41, 43
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	PERA (<i>Forza Italia</i>)	43, 45, 46 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		PASTORE (<i>Forza Italia</i>)	50
Seguito della discussione:		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999	53
(3116) <i>GIOVANELLI ed altri. - Legge-quadro in materia di contabilità ambientale</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
(3294) <i>SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione:</i>		DISEGNO DI LEGGE N. 3116-3294:	
PRESIDENTE	2, 3, 4 e <i>passim</i>	Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno	55
NOVI (<i>Forza Italia</i>)	2, 11, 12 e <i>passim</i>	Articolo 3 ed emendamenti	61
VEGAS (<i>Forza Italia</i>)	3, 4, 8 e <i>passim</i>	<i>ALLEGATO B</i>	
LAURO (<i>Forza Italia</i>)	4, 13, 20 e <i>passim</i>	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	65
CARCARINO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	6, 11, 14 e <i>passim</i>	GRUPPI PARLAMENTARI	
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	8, 11, 20 e <i>passim</i>	Variazioni nella composizione	73
GIOVANELLI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	10, 18	REGOLAMENTO DEL SENATO	
LASAGNA (<i>Forza Italia</i>)	19, 26	Proposte di modificazione	73
GUBERT (<i>Misto-Il Centro</i>)	23, 26	DISEGNI DI LEGGE	
BORTOLOTTO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>), relatore	2, 23, 24	Trasmissione dalla Camera dei deputati	73
Verifiche del numero legale	2, 4, 5 e <i>passim</i>	Ritiro	73
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	21	GOVERNO	
Discussione:		Richieste di parere su documenti	73
(4038) <i>Conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Relazione orale):</i>		CORTE DEI CONTI	
CALVI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore	29, 32	Trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato	74
		PETIZIONI	
		Annuncio	74

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni	Pag. 75
Interpellanze, integrazione dei Ministri competenti	75

Annunzio	Pag. 52
Interpellanze	75
Interrogazioni	77
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	98

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. Fornisce inoltre comunicazione all'Assemblea dell'elezione del senatore Alberto Gaetano Maritati in sostituzione dello scomparso senatore Antonio Lisi. (*Applausi*). (v. *Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-democratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-II Centro.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3116) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e passa alla votazione dell'emendamento 2.100.

NOVI (FI). Chiede la verifica del numero legale.

BORTOLOTTO (Verdi). Fa presente che sono riunite ancora alcune Commissioni.

PRESIDENTE. Dispone la verifica, comunicando che si attenderà qualche minuto per consentire l'afflusso in Aula dei senatori impegnati nelle Commissioni. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,59.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione del 2.100.

Dopo che la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore VEGAS (FI) non risulta appoggiata, il Senato respinge il 2.100. Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore LAURO (FI), è poi respinto il 2.101; viene altresì respinto il 2.102.

VEGAS (FI). Insiste sul 2.103 e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge il 2.103. Sono poi respinti il 2.1, il 2.104 e il 2.105.

CARCARINO (DS). Insiste sulle ragioni del 2.2, non comprendendo il parere contrario della 5ª Commissione, dato che l'intero disegno di legge potrebbe in realtà difettare di copertura finanziaria ed auspica che l'emendamento possa essere comunque votato.

PRESIDENTE. Fa presente che, ai sensi del Regolamento, l'Aula è obbligata a tenere conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. La spesa prevista dal 2.2 oggettivamente aumenta, con l'aumento del numero dei comuni; la 5ª Commissione ritiene che le risorse accantonabili non siano comunque congrue rispetto alla proposta avanzata (*Commenti del senatore Carcarino*), il che giustifica il parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta del senatore Carcarino non è appoggiata da 15 senatori, dichiara improcedibile, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il 2.2.

VEGAS (FI). Insiste sulle ragioni del 2.106. Ritiene peraltro giuste le osservazioni circa la non copertura del disegno di legge. La 5ª Commissione dovrebbe esprimersi in merito all'innovazione rappresentata dalla copertura di un disegno di legge tramite il DPEF, come previsto dall'articolo 7.

GIOVANELLI (DS). Le questioni che riguardano la copertura finanziaria dovrebbero essere affrontate con l'articolo 7. In ogni caso, la soluzione adottata dalle Commissioni riunite prevede la facoltà, per i comuni con meno di 100.000 abitanti, di avviare le procedure attinenti alla documentazione di contabilità ambientale anche prima del 2008.

Il Senato respinge il 2.106.

CARCARINO (DS). Il Sottosegretario non ha fornito spiegazioni in merito alla mancanza di copertura del 2.3, dal momento che si può fare ricorso a quella ipotizzata con il 7.101 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Il 2.3 è precluso dalla dichiarazione di improcedibilità del 2.2.

Dopo che la richiesta di verifica del numero legale del senatore NOVI (FI) non risulta appoggiata, il Senato approva il 2.4. Con votazione preceduta da verifica del numero legale, nuovamente richiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato approva il 2.5, nel nuovo testo. È quindi approvato il 2.6, nel nuovo testo.

LAURO (FI). Per scongiurare un'ulteriore delega al Governo, il Gruppo FI voterà a favore del 2.107.

Il Senato respinge il 2.107 e il 2.200 ed approva il 2.7.

CARCARINO (DS). Il rinvio al comma 3 dell'articolo 7 previsto dal 2.500, cui il Governo è favorevole, in realtà non definisce l'onere

finanziario, ma fa riferimento ad una semplice «promessa di copertura».

PRESIDENTE. La 5ª Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge, a condizione che siano approvati gli emendamenti 2.500, 3.500 e 7.101 (Nuovo testo). Eventuali questioni di carattere marginale possono essere poi risolte in sede di coordinamento.

Il Senato approva il 2.500 e respinge il 2.108.

CARCARINO (DS). Chiede che l'Assemblea approvi la soppressione della Commissione per la contabilità ambientale, i cui esperti non sono di facile individuazione e che rappresenta uno sperpero di denaro pubblico.

VEGAS (FI). Concorda con il senatore Carcarino, soprattutto per i criteri non basati sulla professionalità nella scelta degli esperti, e insiste per l'approvazione del 2.110.

GIOVANELLI (DS). Non è agevole correlare con i bilanci degli enti locali con il modulo di contabilità NAMEA, come è stato evidenziato nel corso di un seminario organizzato dal CNEL. È quindi utile l'istituzione della Commissione, peraltro non pletorica e la cui durata nel tempo è limitata.

LASAGNA (FI). Sottoscrive il 2.8.

LAURO (FI). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà al voto, perché la legge Bassanini già prevede la soppressione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale per quanto attiene ai servizi tecnici.

Il Senato respinge la prima parte del 2.8, la prima parte del 2.109 e il 2.110, identiche tra loro, e successivamente la seconda parte del 2.8 e del 2.109, ugualmente identiche tra loro. È quindi approvato il 2.9, nel nuovo testo, ed è respinto il 2.111.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Accoglie l'ordine del giorno n. 10 come modificato dal presentatore.

PRESIDENTE. Il 2.10 è precluso dall'approvazione del 2.9 e l'ordine del giorno n. 10 non verrà posto in votazione.

LAURO (FI). Chiede la votazione con scrutinio simultaneo sull'articolo 2.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Illustra gli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102 e 3.104.

CARCARINO (DS). Illustra il 3.5 e dà per illustrato il 3.3.

GUBERT (Misto-Il Centro). Motiva la presentazione del 3.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BORTOLOTTO, *relatore*. È favorevole al 3.1, al 3.3 e al 3.500, si rimette al Governo per il 3.103 e il 3.5 ed è contrario agli altri emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere contrario al 3.103 e si rimette all'Aula sul 3.5; sui restanti emendamenti, concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che il 3.101 è precluso dall'approvazione del 2.103.

Il Senato respinge il 3.100 ed approva il 3.1.

GUBERT (Misto-Il Centro). Voterà a favore del 3.2.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2.

LASAGNA (FI). È favorevole al 3.102. Lamenta peraltro l'enorme spesa che comporterà l'applicazione della legge per soddisfare un'esigenza del tutto marginale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato respinge il 3.102, approva il 3.3 e respinge gli emendamenti 3.4, 3.103 e 3.104.

VEGAS (FI). Fa rilevare che, nell'incertezza dell'approvazione del successivo emendamento 7.101, il riferimento finanziario del 3.500 è del tutto inesistente.

PRESIDENTE. Qualora si verificasse l'ipotesi paventata, il problema verrà affrontato in sede di coordinamento.

Il Senato approva gli emendamenti 3.500 e 3.5, nonché, dopo verifica del numero legale chiesta dal senatore NOVI (FI), l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione.

Discussione del disegno di legge:

(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Calvi a svolgere la relazione orale.

CALVI, *relatore*. L'entrata in vigore della riforma ordinamentale con cui si istituisce il giudice unico di primo grado presuppone la definizione di ulteriori norme, tra le quali la riforma del rito, resasi necessaria a seguito dell'ampliamento delle competenze del giudice monocratico. Da qui l'esigenza del decreto-legge, che all'obiettivo di una corretta ripartizione degli affari penali tra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica, affianca una serie di ulteriori misure, tra cui spiccano quelle relative al regime di incompatibilità. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Pinggera*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CENTARO (*FI*). La riforma oggetto del decreto parte male, perché condizionata dall'esigenza di realizzazione a costo zero, a fronte delle carenze di struttura e di organico che affliggono gli uffici giudiziari. In particolare, risulta inevasa la richiesta di assicurare posti di pari grado ai magistrati privati *ex lege* delle loro funzioni.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue CENTARO*). Infine, il rinvio al 2 gennaio 2000 dell'entrata in vigore del regime di incompatibilità tra GIP e GUP rappresenta una forzatura che può mettere in discussione il percorso comune intrapreso da maggioranza e opposizione sul fronte della giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino*).

CALLEGARO (*CCD*). Le riforme in materia di giustizia dovrebbero seguire un filone armonico, mentre l'incompatibilità tra GIP e GUP deve essere inserita a tutti gli effetti nel nuovo codice di procedura penale, onde garantire il principio di imparzialità del giudice. Poiché tale principio va reso quanto prima operativo, è inaccettabile il contenuto degli emendamenti che tendono a diluire i tempi, come il 3.1/1. (*Applausi del senatore Centaro*).

PETTINATO (*Verdi*). Poiché l'incompatibilità dovrebbe essere limitata ai casi in cui siano state esercitate funzioni decisorie in qualità di GIP, riformula in tal senso l'emendamento 3.50 (v. *Allegato A*), che ritiene già illustrato. (*Applausi dei senatori Follieri e Calvi*)

VALENTINO (*AN*). L'attuazione della riforma sul giudice unico procede con eccessive lentezza e confusione, mentre desta numerose perplessità la possibile interpretazione dei singoli casi in cui si determinerebbe incompatibilità. (*Commenti del senatore Pettinato*). Resta una sostanziale difficoltà a decifrare nel suo insieme il disegno di legge, per cui sarà la discussione sugli emendamenti a consentire l'assunzione di una posizione precisa. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PINTO (*PPI*). L'aumentata competenza penale del giudice di pace e la necessità di nuove garanzie rispetto al procedimento monocratico rendono complesso il processo di riforma. Lo slittamento dei tempi è motivato dal fatto che sono ancora in fase di predisposizione le strutture e le risorse umane che dovranno interpretare le nuove norme. Appare comunque opportuno rimandare una presa di posizione alla fase di discussione degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori Follieri e Calvi*).

PERA (*FI*). L'introduzione del giudice unico solleva ancora riserve, per la mancanza di organizzazione e di fondi, nonché della disponibilità di parte della magistratura e di sufficienti garanzie ordinamentali. Si configura una non reale volontà della maggioranza di realizzare le riforme, in particolare in materia di giustizia. A fronte della legge delega del 1997, che prevedeva la norma di garanzia dell'incompatibilità tra GIP e GUP, si è poi assistito a numerose proroghe. Durante i lavori in Commissione sembrava possibile conciliare le garanzie con l'efficienza, e si predispose alla fine un apposito emendamento, approvato all'unanimità, che stabiliva il principio dell'incompatibilità. (*Commenti del sottosegretario Ayala e del senatore Bertoni*). Una campagna di stampa fece poi paventare il rischio di far saltare numerosi processi (*Commenti del senatore Bertoni*), ma il Governo ed il relatore continuarono a difendere il principio approvato, finché non si prospettò l'idea di realizzare un monitoraggio, che ha poi dimostrato l'imprevidenza e l'inefficienza degli uffici. C'è allora da chiedersi se alla fine su questa norma di garanzia vi sarà un voltafaccia del Governo e della maggioranza, e se quindi le riforme corrispondano ad una reale volontà o rappresentino soltanto un'opportunità da sfruttare. (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni*).

PASTORE (*FI*). Non sono chiare le ragioni della frettolosa istituzione del giudice unico di primo grado e, generalmente, della volontà riformista nel campo della giustizia manifestata dalla maggioranza. Se è vero che si potranno determinare la semplificazione delle procedure e una maggiore responsabilizzazione del giudice di pace, il progetto non è organico ed è stato attuato in modo approssimativo. In realtà, si tratta di

un diversivo rispetto ai veri problemi della giustizia italiana, che riguardano la produttività, la professionalità e la responsabilità dei magistrati, la separazione delle carriere tra la magistratura inquirente e quella giudicante, l'inadeguatezza delle strutture e dei mezzi a disposizione. Resta infine nel cassetto l'attuazione dei principi di civiltà legati all'introduzione del giusto processo tra le enunciazioni costituzionali. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

BRIENZA, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 1° luglio 1999. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Cortelloni, Debenedetti, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Giaretta, Lauria Michele, Leone, Loiero, Martelli, Miglio, Monticone, Occhipinti, Palumbo, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin, Bianco, Bucci, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia e Scivoletto, per attività della Commissione parlamentare agricoltura; Forcieri, Loreto e Palombo, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il tribunale di Lecce, a seguito delle elezioni suppletive tenutesi il 27 giugno 1999 nel collegio n. 7 della regione Puglia, al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante a causa della scomparsa del senatore Antonio Lisi, ha proclamato eletto senatore della Repubblica il candidato Alberto Gaetano Maritati.

Al nostro nuovo collega formulo, a nome dell'Assemblea, i migliori auguri di buon lavoro (*Applausi*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3116) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato, proposto dalle Commissioni riunite. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2.

Preseguiamo le votazioni a partire dall'emendamento 2.100, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

BORTOLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, ci sono due Commissioni riunite in questo momento.

BARBIERI. Sì, la 1ª e la 3ª.

BORTOLOTTO, *relatore*. Le faccia chiamare.

BOCO. Fatele sconvocare.

FERRANTE, *relatore*. Anche la 5ª Commissione è riunita.

PRESIDENTE. Abbiamo già telefonato per far sconvocare le sedute delle Commissioni.

(La richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata).

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Ricordo che gli uffici hanno avvertito le Commissioni alle ore 16,25, quindi se non ci sono i senatori non è per inadempienza della Presidenza. *(Le operazioni di verifica del numero legale procedono lentamente).*

Senatori, vi prego, accelerate i tempi. Diamo alcuni minuti di tempo, visto che le Commissioni sono state sconvocate. Onorevoli colleghi, voi sapete che l'Aula si riunisce alle 16,30, sono le 16,37, dunque aspettiamo ancora un minuto. *(Le operazioni di verifica del numero legale procedono lentamente).*

CUSIMANO. Signor Presidente, potremmo anche chiudere le operazioni di verifica.

PAGANO. Stanno arrivando altri colleghi della Commissioni.

PRESIDENTE. Stiamo dando tempo ai senatori che erano nelle Commissioni di arrivare in Aula. Dichiaro chiusa la verifica.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,58).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 2.100.

VEGAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

Verifica del numero legale

LAURO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, colleghi, io credo che questo provvedimento, a parte le finalità, possa provocare qualche difficoltà operativa soprattutto agli enti locali. Tutti i colleghi conoscono le difficoltà nelle quali versano gli enti locali, soprattutto quelli di minore dimensione. Modificare il sistema dei loro conti con probabili nuovi costi aggiuntivi, anche per quanto riguarda il personale che è noto essere sempre ridotto all'osso (e, tra l'altro, il costo del personale finisce per ridondare sui costi della collettività riflettendosi con un aumento dell'imposizione propria, se non altro, degli enti locali), può creare difficoltà operative agli enti stessi.

Quindi, anziché prevedere tempi molto ristretti, come quelli previsti con l'articolo 2 del provvedimento, per l'attuazione della subcontabilità

aggiuntiva, in questo caso anche a danno degli enti locali, sarebbe bene che lo Stato preveda un periodo di sperimentazione più ampio, applicando quindi la normativa agli enti di secondo livello solo quando tale sperimentazione sarà attivata in pieno e si avrà avuto modo di verificarne la bontà.

L'emendamento 2.103 ed i successivi intendono quindi dilazionare entro un termine ragionevole l'applicazione della nuova contabilità aggiuntiva agli enti locali. In particolare, ritengo che il differimento di sei anni possa consentire di valutare gli effetti a ricaduta della nuova contabilità per verificare poi se sia effettivamente il caso di mantenerla per questo tipo di enti.

Tutti i colleghi sanno che la struttura dei comuni è molto frammentata e potrebbe quindi dare luogo ad effetti di disomogeneità applicativa negli enti comunali. Questo, anziché creare un meccanismo di maggiore trasparenza dei conti, meccanismo che probabilmente sarebbe quello richiesto dal provvedimento legislativo in esame, determinerebbe semplicemente una duplicazione ed una maggiorazione delle spese di gestione.

È una prospettiva che è opportuno evitare o, perlomeno, si dovrebbe rendere attuale solo nel momento in cui saranno superati i problemi tecnici che la concernono.

Pertanto, ritengo che una dilazione dei tempi nei termini previsti dall'emendamento 2.103 possa anche essere ritenuta congrua dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Signor Presidente, prima di procedere alla votazione dell'emendamento, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Vegas risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, mi auguro che l'emendamento 2.2 trovi l'accoglimento dei colleghi senatori e, prima ancora, spero che venga posto in votazione.

Approfitto di questo mio intervento per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in esame per sottolineare che, nonostante l'intervento chiarificatore del senatore Morando in ordine al parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, resto insoddisfatto perché non ho ancora compreso i motivi del parere contrario della Commissione bilancio.

Signor Presidente, vorrei pregarla di dare lettura degli emendamenti da me presentati sul testo licenziato dalla 13ª Commissione insieme alla 5ª Commissione.

Con gli emendamenti 2.2 e 2.3 chiedo di ampliare il numero dei comuni da 41 a 287. Ovviamente, questa non è altro che una proposta politica; infatti, considero il provvedimento in esame estremamente rivoluzionario per questi tempi perché affronta un argomento di grande portata. Con esso finalmente si tocca con mano una questione importante: le risorse naturali nel nostro paese stanno infatti diminuendo progressivamente. Ritengo pertanto opportuno un intervento in tal senso e quindi mi dà estremamente fastidio il fatto che il collega Morando abbia affermato nel suo intervento che ho presentato emendamenti di spesa. Signor Presidente, l'unica norma di copertura finanziaria che ho trovato nel provvedimento al nostro esame riguarda la sperimentazione ed una fantomatica commissione di superesperti. La norma di copertura finanziaria del testo è al comma 3 dell'articolo 7; signor Presidente, come si dice dalle mie parti, che sono anche le sue, è una semplice promessa di copertura finanziaria. A questo punto nutriamo dubbi sul testo; non riesco a capire perché il collega Morando afferma che avrei pensato di formu-

lare l'emendamento 7.1 per garantire la copertura degli emendamenti 2.2 e 2.3. Non è affatto vero: ho presentato l'emendamento 7.1 perché prevede una copertura permanente. Il Governo invece, rappresentato dal sottosegretario Macciotta, ha voluto che le Commissioni riunite bocciassero una simile proposta: il Governo ha voluto eliminare una norma di copertura permanente rispetto ad un provvedimento all'esame di due Commissioni riunite e quindi della 5ª Commissione e adesso afferma che i miei emendamenti non hanno copertura finanziaria perché per l'anno in corso, il 1999, non esistono risorse sufficienti.

Signor Presidente, delle due l'una: o il provvedimento sottoposto all'Assemblea non ha copertura finanziaria, e quindi i miei due emendamenti non possono avere il parere contrario della 5ª Commissione, oppure il collega Morando deve spiegare perché saremmo obbligati a votare a favore di altri emendamenti che non abbiamo mai visto, presentati dal collega Giovanelli. Stimo il Presidente della 13ª Commissione; il problema non è il presentatore di tali emendamenti ma la filosofia dell'*iter* del provvedimento: da oltre un anno e mezzo non riusciamo a capire se dobbiamo lavorare bene o no. I miei emendamenti non possono avere il parere contrario della 5ª Commissione perché il provvedimento al nostro esame non ha copertura finanziaria. Ho proposto una copertura finanziaria permanente al provvedimento che non ha nulla a che vedere con l'estensione da 41 a 287 comuni.

Signor Sottosegretario, ciò che lei pensa è sbagliato: il collega Morando ha dichiarato che tutto sommato è lei ad aver sostenuto la mancanza di copertura, di capienza. Quanto al problema della capienza della 5ª Commissione, dalle mie parti si dice «c'imbrugliate il cervello»: nel senso che non si è mai chiari. Da ciò che mi risulta, signor Sottosegretario, i soldi ci sono e non è affatto vero ciò che è stato dichiarato in questa sede. A prescindere da ciò, non comprendo perché dovete esprimere un parere contrario su due emendamenti, quando abbiamo licenziato – uso il plurale – un testo che non ha mai avuto copertura finanziaria, se non una semplice promessa che lei ha formulato a nome del Governo.

Signor Presidente, le chiedo di intervenire in proposito, per capire fino a che punto la 5ª Commissione possa obbligare l'Assemblea a votare le sue proposte. A me ciò pare sbagliato e credo di avere, forse con un po' confusamente ma sufficientemente, motivato il mio dissenso. Non condivido l'obiezione, nonostante l'intervento chiarificatore dell'espertissimo senatore Morando. Spero che 15 senatori appoggino la mia richiesta di mettere in votazione l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, non posso non tener conto del parere formalmente e regolarmente espresso dalla 5ª Commissione. Non ho il potere di sindacarlo, soltanto l'Assemblea può rimuovere le obiezioni avanzate dalla Commissione programmazione economica, bilancio, circa la copertura finanziaria.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, non vorrei che il senatore Carcarino pensasse che vi sono riti occulti attraverso i quali la Commissione bilancio decide se un emendamento è coperto o meno. È del tutto evidente che, quando si passa da 30.000 a 100.000 abitanti, aumenta in modo consistente il numero dei soggetti interessati, come è stato documentato. A questo punto si pone il problema della entità delle risorse occorrenti per coprire un intervento su comuni con 100.000 abitanti rispetto a un intervento riguardante comuni con 30.000 abitanti. La Commissione bilancio ha espresso una valutazione, per la quale le risorse che è possibile accantonare sulla base delle disponibilità attuali, anche quelle indicate dal senatore Carcarino, non sono congrue rispetto alle esigenze di dotazione dei comuni e degli enti che dovrebbero utilizzare queste nuove tecniche di contabilizzazione per la contabilità ambientale.

Per questo motivo, la Commissione bilancio, con il parere favorevole del Governo, ha dato parere negativo, in quanto mancante della copertura, all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Carcarino.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione e poichè manca il numero prescritto di senatori richiedenti la votazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, innanzi tutto questo emendamento mira a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 in quanto non si capisce perché i comuni capoluogo di provincia, con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti, debbano essere vessati ulteriormente, dal momento che li si sottopone a questo ulteriore adempimento per il semplice fatto, non dipendente dalla loro volontà, di essere capoluoghi di provincia. Si tratta, infatti, per questi comuni soltanto di un aggravio.

Approfitto poi del fatto di aver la parola, non potendola avere avuta prima per motivi di carattere regolamentare, per osservare, in merito a quanto testé affermato dal senatore Carcarino, che, a prescindere dal contenuto del suo emendamento 2.2, che non condivido, nel merito della questione egli – secondo me – ha assolutamente ragione. Ciò per un semplice fatto obiettivo, e cioè che la clausola di copertura del provvedimento contenuta all'articolo 7, innanzi tutto prevede una copertura per le spese di cui agli articoli 5 e 2, ossia per quelle legate alla sperimentazione e a questa fantomatica commissione di esperti, ma nulla dice per quanto concerne le spese aggiuntive dei comuni.

Ebbene, in base all'articolo 27 della legge di contabilità, quando una legge pone a carico di soggetti diversi rispetto allo Stato in senso stretto spese nuove o aggiuntive o minori entrate, queste debbono essere coperte nell'ambito della legge che prevede tali spese. Pertanto, l'articolo 7 avrebbe dovuto prevedere e quantificare le spese relative ai comuni.

Non solo, il comma 3 dell'articolo 7 è una norma quanto meno innovativa o – secondo me – assolutamente marziana che, anziché definire una copertura per queste nuove spese, si limita a dire (leggo testualmente perché non ho mai trovato, nel poco tempo che faccio questo mestiere, una copertura di questo genere): «Alla definizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del sistema di contabilità ambientale si provvede in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2003 e con la legge finanziaria per l'anno 2003».

Ora, non si è mai visto che il Documento di programmazione economico-finanziaria preveda delle coperture a delle leggi per un semplice fatto: innanzi tutto, perché si tratta di un testo – e vedremo poi se normativo o meno – diverso rispetto a quello nel quale si provvede, per cui avremmo una duplicità di testi normativi che non è consentita dalla legge di contabilità. In secondo luogo, perché non è un testo normativo, è un documento che ha un valore esterno rispetto alla legislazione, tanto è vero che poi il Parlamento lo deve ratificare con un'apposita risoluzione. Quindi, caso mai si dovrebbe parlare della risoluzione, perché è quella che ha valore cogente rispetto alla legislazione successiva, ma mai del Documento di programmazione.

Ora, sono dell'idea che la Commissione bilancio possa aver preso uno svarione perché non è mai stato redatto un parere che consentisse di coprire una legge di spesa con un rinvio al Documento di programmazione: si tratta semplicemente di un misto tra una petizione di principio e una dichiarazione di volontà a futura memoria che non può avere valore normativo.

Ebbene, se non può avere valore normativo, francamente la copertura del provvedimento lascia dubbi i motivi per cui è stato espresso parere contrario su un emendamento che sostanzialmente non apporta alcuna modifica rispetto alla struttura del testo così come è redatto. Il problema allora è quello di invitare la Commissione bilancio ad esprimersi ulteriormente sulla clausola di copertura perché mi sembra ultronea rispetto a qualsiasi canone previsto dalla legge n. 468 del 1978, poi modificata dalla legge n. 362 del 1988, che definisce con un elenco tassativo – e sottolineo tale termine – le modalità di copertura dei provvedimenti. Effettuare una copertura sul Documento di programmazione, francamente mi sembra un fuor d'opera.

Mi rendo conto che dopo il 2 maggio dell'anno scorso si è allentata l'attenzione sui conti pubblici; però, come abbiamo visto, questo fatto ha portato a difficoltà finanziarie, a difficoltà di sviluppo e a difficoltà anche in termini di occupazione.

Quindi, mi permetto di sollecitare l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio e di far presente al rappresentante

del Governo che una politica lasca nei confronti della spesa pubblica non è sicuramente un buon segnale, né a livello nazionale né a livello internazionale.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, nel fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.106, approfitterò anche per svolgere una brevissima considerazione.

Circa la copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame e il contenuto del comma 3 dell'articolo 7, le considerazioni che ho ascoltato trovano un fondamento ma andranno sollevate quando si passerà alla discussione dell'articolo 7. A tal proposito, debbo anticipare che al comma 3 dell'articolo 7 ho presentato l'emendamento 7.101 (Nuovo testo), sul quale, ad esempio, la Commissione bilancio ha avuto modo di riflettere e di pronunciarsi. Quindi, anche per procedere con ordine nella discussione non anticiperei all'articolo 2 l'esame dell'articolo 7.

Inoltre, devo dire che quello al nostro esame, a differenza di altri e rilevanti provvedimenti di spesa che «passano» tranquillamente senza troppa attenzione sia in sede di Commissione sia in Aula, è un provvedimento legislativo estremamente attento. Inoltre, esso non è una legge di spesa e neanche una legge frutto di una finanza allegra, come può constatare chi l'ha letto con attenzione. Tale provvedimento deve mantenere un certo rigore, perché concerne una contabilità che è sì ambientale, ma deve produrre complessivamente effetti di efficienza nella spesa.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.106, nelle Commissioni riunite si è giunti a questa soluzione che mi pare equilibrata a proposito dell'effettuazione della contabilità ambientale a livello dei comuni, e cioè di inaugurare, dopo un periodo di sperimentazione, la tenuta della medesima contabilità ambientale per i comuni con oltre 100.000 abitanti, rinviando facoltativamente ai comuni minori il fatto di iniziarla e completarla entro il 2008. Mi sembra che in tal senso si rispetti un criterio di equilibrio e di gradualità.

Di conseguenza, la dichiarazione di contrarietà su questo emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 2 vale un po' anche come un pronunciamento su tutti quegli emendamenti che sono stati presentati su tale questione, e cioè quanti e quali comuni debbano o possano predisporre la contabilità ambientale.

Ripeto che il criterio proposto è quello che dopo una congrua sperimentazione, tale procedura debba essere adottata dai comuni con oltre 100.000 abitanti, mentre sia in facoltà degli altri comuni e nelle loro disponibilità finanziarie e di personale iniziarla e completarla entro il 2008.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.3, su cui devo dire preliminarmente al senatore Carcarino che ci troviamo nella stessa situazione dell'emendamento 2.2.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 2.3 è effettivamente collegato all'emendamento 2.2. Mi dispiace che quest'ultimo non sia stato posto in votazione, però ora ne approfitto per dire – e vorrei pregare il Sottosegretario di prestare un'attenzione particolare – che il rappresentante del Governo non ha dato alcuna spiegazione (e a tal proposito è stato più chiaro il senatore Vegas) sul problema da me sottoposto all'attenzione della Presidenza del Senato, del sottosegretario Macciotta e dell'Assemblea.

Signor Sottosegretario, lei ha tolto quella che era la copertura permanente ad un provvedimento e ha fatto semplicemente una promessa di una copertura per l'anno 2003.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Non è così.

CARCARINO. Questa è una cosa assurda! Lei non ha risposto alle mie osservazioni, perché gli emendamenti 2.2 e 2.3 da me presentati potevano essere tra l'altro benissimo coperti con il nuovo testo dell'emendamento 7.101.

Di conseguenza, lei non ha affatto chiarito nulla. Evidentemente, si sta coprendo un errore commesso dalle Commissioni riunite e non si vuole dire la verità, perché non è possibile e non è accettabile che si esprima un parere contrario su due emendamenti che allargano semplicemente di 246 unità i comuni in una fase che va oltre la sperimentazione. Non c'è la volontà politica di fare queste cose e non c'entra la copertura, perché neanche il Governo sa quanto verrà a costare, quanti soldi ci vorranno per «x» o «y» comuni; e lei, signor Sottosegretario, lo sa bene. Per cui non riesco a capire la ragione del parere contrario.

In conclusione, Presidente, credo che questo emendamento non possa essere votato poiché era strettamente collegato all'emendamento 2.2; venendo a mancare quello non si può votare questo.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, noi non possiamo ammettere questo emendamento alla votazione.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale ragione, senatore Novi?

NOVI. Signor Presidente, volevo chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ma io non metto in votazione l'emendamento 2.3, quindi non vi è bisogno di richiedere la verifica del numero legale; la preclusione dell'emendamento 2.2 deriva dal fatto che l'emendamento 2.3 è da considerarsi improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

NOVI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, io posso annunciare all'Aula che alle ore 18,00 sosponderò la votazione degli emendamenti per riprendere in esame il disegno di legge n. 4065, perché nel trentesimo giorno dalla presentazione del decreto abbiamo il dovere di discutere il disegno di legge di conversione. Se lei mi chiede la verifica del numero legale su un emendamento che ha il consenso del relatore e del Governo, mi consentirà di sospettare un tentativo di dilazione. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5, nel nuovo testo proposto dal relatore ed accolto dal presentatore.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5 (nuovo testo), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Gubert, nel nuovo testo proposto dal relatore ed accolto dal presentatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, da un'osservazione del sistema di produzione normativa cui oggi si ispira il nostro paese emerge la estrema frequenza con la quale si ricorre alle deleghe e ai decreti legislativi.

La prima considerazione che si impone è che il legislatore costituzionale nel dotarci di un sistema democratico ha conferito alle Camere il potere legislativo limitando alle modalità disciplinate agli articoli 76 e 77 della Costituzione l'eventualità che l'attività legislativa sia invece esercitata dal Governo.

Noi con l'emendamento 2.107 abbiamo chiesto di sopprimere la delega prevista. Riteniamo opportuno ricordare che il Governo esercita il potere esecutivo e, solo secondariamente, in limitati e specifici casi, la funzione legislativa. Per questo motivo, l'emanazione continua di decreti legislativi che oggi registriamo desta interrogativi sulla legittimità di tale prassi; ecco perché chiediamo la soppressione del comma 4 dell'articolo 2 e voteremo a favore di questo emendamento. Infatti sebbene l'elaborazione dei testi da parte del Governo debba seguire i criteri preventivamente stabiliti dalle Camere, così come prevede la Costituzione, ciò non toglie che in questo modo il Parlamento venga sempre più frequentemente spogliato dei suoi poteri, con conseguente riconduzione del potere legislativo a chi invece istituzionalmente è chiamato ad esercitare le funzioni esecutive.

La conseguenza grave di questo meccanismo consiste nel fatto che, nella loro formazione, le norme seguono un *iter* diverso dall'esame delle Camere e che si sostanzia principalmente nell'elaborazione di un testo da parte del Governo. Ciò comporta il venir meno della garanzia del confronto tra posizioni politiche, la cui sede si rinviene costituzionalmente proprio nelle Camere, a vantaggio di un apparato, quello governativo, che, essendo espressione della maggioranza, rappresenta solo parzialmente le istanze del Parlamento.

E così, mentre la Corte costituzionale con sentenza ha posto fine alla prassi del ricorso generalizzato ai decreti-legge nonché della loro reiterazione, si è ben pensato di esautorare il Parlamento delle proprie funzioni e rappresentatività tramite un altro strumento di legislazione: la delega al Governo. Quel che è peggio, però, è che mentre il decreto-legge, per assumere il valore di legge ordinaria, necessita di un esame parlamentare, il decreto legislativo nasce già con tale valore in virtù della delegazione delle Camere che ne è alla base. Le Camere perciò non svolgono un esame successivo del provvedimento e, se anche sono chiamate ad esprimere un loro parere, non detengono alcun potere vincolante.

Signor Presidente, per entrare nell'Unione europea a pieno titolo serve anche che il paese esprima una legislazione valida, chiara, precisa. Riteniamo che, eliminando questa delega, ci muoveremo in questo senso. Pertanto il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 2.107.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, mi perdoni, vorrei pregarla gentilmente di leggere anche lei questo emendamento che ha ricevuto il parere favorevole dei relatori e del Governo.

Noi stiamo per votare un emendamento che recita: «*Al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: "ambientale dello sviluppo", inserire le seguenti: " , nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 7, comma 3,"*».

Signor Presidente, vuole cortesemente leggere che cosa dice l'articolo 7, comma 3? E vuol dirmi se è giusto che noi votiamo questo emendamento, e perché? C'è qualcosa nella metodologia del voto che quest'Aula forse deve modificare, perché io non posso votare su qualco-

sa che non so cos'è. Cosa sto votando? Una promessa? Cosa voto, signor Presidente? Mi aiuti a capire, altrimenti vuol dire che il sole mi ha fatto poco bene, oggi. La prego, signor Presidente, di rispondermi, preferisco parlare con lei: mi dica cos'è che sto votando, su cosa votiamo favorevolmente. L'articolo 7, comma 3, parla di una promessa di copertura finanziaria: a che si riferisce? Mi dica lei.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, noi abbiamo già approvato l'emendamento 2.7, ma collegando il tutto al parere della Commissione programmazione economica, bilancio: «che siano approvati gli emendamenti 2.500, 3.500 e 7.101 (Nuovo testo).»

CARCARINO. E se viene bocciato l'emendamento all'articolo 7, signor Presidente, cosa abbiamo votato?

PRESIDENTE. «Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 4.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

CARCARINO. Non parlo dei contenuti. È sotto il profilo metodologico che c'è qualcosa che non va.

PRESIDENTE. Le confesso che è una soluzione molto organica che prevede un *prius* e un *posterius*.

CARCARINO. Se l'emendamento all'articolo 7 viene bocciato, cosa ho votato?

PRESIDENTE. A quel punto bisognerebbe procedere ad un coordinamento successivo.

CARCARINO. Ho capito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Giovanelli.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, siamo in sede di votazione.

VEGAS. È da tempo che chiedo di prendere la parola.

PRESIDENTE. Non l'ho vista. Che debbo fare? Senatore Vegas, siamo in sede di votazione.

VEGAS. Se ella vuole, votate pure una cosa sbagliata. Siete padroni di farlo.

PRESIDENTE. Vedremo successivamente se è sbagliata. A voi i commenti.

Ricordo che eravamo in sede di votazione dell'emendamento 2.500, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8, identico all'emendamento 2.109.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, chiedo che l'Aula si esprima favorevolmente su questo emendamento, e su quello successivo che è identico, che propongono di sopprimere la Commissione di esperti per la contabilità ambientale. Due sono i motivi per i quali a mio avviso questa commissione di esperti dovrebbe scomparire.

Anzitutto, il lungo approfondimento svolto sulle tematiche della contabilità ambientale precedentemente alla elaborazione del testo ha mostrato, signor Presidente, che le esperienze ancora molto limitate in materia non hanno certamente consentito il formarsi di esperti o superesperti.

Il secondo motivo è che gli unici organi che in Italia possono vantare oggi questa esperienza, grazie all'avvio di alcuni anni di autonome esperienze, sono i soggetti istituzionali indicati all'articolo 4, che tra l'altro nominano solo tre dei nove esperti. Mi riferisco all'ISTAT, all'ENEA, all'ANPA e all'ARPA.

Signor Presidente, questo vuole significare sprecare per il 1999 e per il 2000 un miliardo di lire che potrebbe essere utilizzato per iniziative ben più importanti. Se una cosa si vuol fare, sarebbe meglio investire questo miliardo per rafforzare il Ministero del bilancio e della programmazione economica. Questa sarebbe la cosa più utile, non sprecare soldi per darli forse a qualche amico dell'amico per averlo come superesperto, perché superesperti in questa materia, che ancora nessuno conosce, sono pochissimi: ISTAT, ENEA, ANPA e ARPA, non ce ne sono altri. Vuol dire che vogliamo fare regali a qualcuno!

Per queste ragioni chiedo che l'Aula voti la soppressione di questa commissione di superesperti, perché in questo paese se vogliamo fare le cose seriamente e vogliamo cambiare pagina la dobbiamo smettere di nominare superesperti, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di persone valide, qualificate, che sappiano fare il proprio lavoro e il proprio mestiere. Basta con queste cose inutili, perché negli ultimi tempi

nei ministeri di commissioni di superesperti, anche lei sotto al suo naso, ne ha viste passare molte.

Credo che l'Aula una volta per sempre debba dire: smettiamola con questi amici degli amici.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, svolgo questa dichiarazione di voto anche perché ho presentato l'emendamento 2.110 che sostanzialmente nella parte *destruens* coincide con quello del senatore Carcarino, con il quale un'altra volta mi trovo in perfetto accordo. Qui si vuole istituire una commissione che credo sia l'unico scopo effettivo di questo provvedimento; il resto mi sembra alquanto fumoso, forse porterà delle complicazioni alla vita dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, quel che resterà sarà sicuramente questa commissione di esperti.

A parte il lato preoccupante, perché si istituisce una commissione per la contabilità ambientale composta da nove esperti che costa 500 milioni: siamo nell'ordine dei 120 milioni a testa che, nel momento in cui si riducono le pensioni, si aumentano i *ticket*, si aumenta la pressione fiscale, se non altro dal punto di vista estetico, non mi sembra molto brillante o condivisibile.

Ma a parte questo dato, che naturalmente non da fastidio a chi sostiene questo testo di legge, vi è da notare che le commissioni non sono certo lo strumento per ben amministrare. Noi abbiamo un'amministrazione che negli ultimi anni, da quando governano le sinistre, ha visto crescere enormemente il numero delle commissioni, dei comitati (basterebbe semplicemente rivedere quanto è accaduto per il Ministero della pubblica istruzione e dell'università) senza che contemporaneamente sia migliorata la qualità dell'attività amministrativa. Il Governo e il relatore da una parte sostengono che la materia della contabilità ambientale è materia già «arata» in sede internazionale, di convenzioni, di Unione europea, e quindi facciamo riferimento a precisi canoni ermeneutici di questa norma che ha tutte le caratteristiche di essere al quanto oscura; dall'altra ci si contraddice dicendo che sì, i canoni esistono, però per capire quali sono i canoni da applicare dobbiamo creare una commissione. Cari colleghi, delle due l'una: o i canoni sono inesistenti, e quindi la commissione è superflua, oppure i canoni sono inesistenti, quindi la commissione potrebbe essere necessaria (ma bisognerebbe chiedere a che cosa servono allora i funzionari del Ministero dell'ambiente, i funzionari della ragioneria o quelli dell'ISTAT), ma cade il presupposto in base al quale i criteri sono già esistenti e già ben conosciuti.

Questo comma fa scoppiare una contraddizione all'interno della normativa. Come si sana la contraddizione? L'ho già detto prima: lo scopo della normativa non è quello di migliorare la leggibilità dei nostri conti, o di dare migliori strumenti per l'amministrazione, per la gestione amministrativa, ma semplicemente quello, ahimé meno nobile, di fare delle assunzioni. Il senatore Carcarino ha adombrato l'opzione che tali

assunzioni non avvengano esclusivamente in base a criteri professionali; io posso condividere questa opinione. In questo caso, non essendo ancora noti i nomi di coloro che andranno a rivestire queste cariche, è difficile dirlo; se dobbiamo giudicare dall'esperienza precedente credo che si tratti più che di una ipotesi di una previsione molto concreta.

D'altronde, poco si giustifica questo tipo di norma, soprattutto se pensiamo che per la gestione di questa legge nei comuni, nelle provincie eccetera, sarà necessario utilizzare professionalità di questo tipo. Si tratta tra l'altro di professionalità non ben chiare nella loro individuazione concreta: non si capisce bene se si tratta di esperti di contabilità, di ragioneria, di ambiente o di che cosa. Per questo motivo io credo che cancellare questa norma sia un atto di prudenza e anche di rispetto nei confronti dei contribuenti.

Un'ultima osservazione mi sento di fare rispetto a quanto è stato affermato poco fa, cioè che, essendo d'accordo Governo e relatore sui testi, non dovrebbero sussistere problemi. Io credo che l'accordo fra Governo e relatore sia un fatto estremamente importante, ciò non toglie che la funzione di ogni parlamentare sia anche quella di far emergere, ove ci siano, le contraddizioni o le contrarietà rispetto ai testi. Io penso che l'accordo di Governo e relatore non sia tale da sintetizzare l'intera opinione del Parlamento.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei brevemente motivare le ragioni per cui nelle Commissioni congiunte si è deciso di integrare il testo con la creazione di questa commissione. I criteri indicati nel comma 4 sono anche abbastanza specifici, e tuttavia vorrei dire al senatore Vegas che effettivamente c'è una questione che si può definire oscura, oppure considerare semplicemente un problema da risolvere. Esistono metodologie di conti ambientali più o meno testate a livello internazionale: sono indicate nell'allegato al disegno di legge, si chiamano NAMEA SERIEE, oppure indicatori ambientali. In particolare, gli indicatori ambientali sono indicati dal disegno di legge come la strumentazione più idonea.

Questi si sa cosa sono: sono tecnicamente, e in una certa misura scientificamente, identificabili e definiti.

L'operazione di mettere utilmente in relazione questi schemi di contabilità ambientale con i bilanci degli enti locali e dello Stato richiede competenze, queste sì, nuove e complesse. Il comma 5 dell'articolo 2 indica alcune di queste competenze chiamando in causa il CNR, l'ISTAT, l'ANPA e l'ENEA.

Non concordo con il senatore Carcarino il quale ha affermato che non esistono altre competenze. In occasione dello svolgimento di seminari condotti dal CNEL nei lavori preparatori del testo del disegno di legge in esame – ed il CNEL è intervenuto nella sua funzione istituzionale di consulenza al Parlamento – siamo venuti a contatto con esperti

della Ernst & Young, della Fondazione Mattei, dell'Università Bocconi e, in generale, con coloro che applicano alle imprese e agli enti i sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente che detengono coscienze preziose al fine di dettagliare o delineare un meccanismo di contabilità ambientale per gli enti pubblici.

Il Ministro dell'ambiente ha sostenuto in Commissione la necessità di tale accolta di esperti per attuare in modo motivato una delega che – si capisce – rappresenta un po' la chiave di attuazione del disegno di legge.

Per questa commissione, peraltro non pletorica, della durata limitata nel tempo, la motivazione c'è e traspare dagli atti della Commissione e dei seminari che hanno preceduto l'elaborazione del testo.

LASAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, lei interviene in dissenso dal Gruppo? Le ricordo che siamo in sede di dichiarazioni di voto.

LASAGNA. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Carcarino se è disposto ad aggiungere la mia firma all'emendamento 2.8 e vorrei giustificare tale mia richiesta. (*Il senatore Carcarino fa cenni di assenso*). Infatti, la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 è, a mio avviso, fondamentale.

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, lei può dichiarare di voler aggiungere la propria firma all'emendamento, non può fare altro.

LASAGNA. È proprio quello che vorrei fare; vorrei spiegare il motivo per cui intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 2.8, altrimenti tale mia richiesta rimane alquanto vaga.

PRESIDENTE. Non deve spiegarlo.

LASAGNA. Avrei voluto farlo, ma lei non mi dà la parola.

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, la sua sarebbe una dichiarazione di voto aggiuntiva a quella espressa dal senatore Vegas. Non è possibile che lo stesso Gruppo si esprima con due dichiarazioni di voto, a meno che lei non dissenta. Ma lei ha già annunciato anticipatamente di concordare.

LASAGNA. Io non posso dissentire perché assumo la stessa posizione del senatore Vegas e del senatore Carcarino.

Affermo comunque di dissentire alla base con questo disegno di legge che, così come è impostato, non ha ragion d'essere. Infatti, Signor Presidente, possiamo fare leggi quadro in materia di contabilità per qualsiasi materia...

PRESIDENTE. Lei interverrà al termine dell'esame dell'articolato, in sede di dichiarazioni di voto finali.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LAURO. Signor Presidente, non parteciperò alla votazione. Infatti, non vorrei che domani venisse detto che è stato compiuto un errore e nessuno se ne è accorto.

In questo momento è in discussione la riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e dell'articolo 12 della legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini. Con tale legge – ed è questo il motivo del mio non voto – si sopprimono l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal momento che c'è una nuova agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

La commissione per la contabilità ambientale viene istituita sulla base di agenzie che verranno soppresse. Almeno questo dice il Governo, a meno che c'è qualcosa che non funziona. Oggi ne abbiamo discusso in Commissione.

Dovremmo legiferare bene sapendo quali sono gli indirizzi del Governo, altrimenti esprimiamo voti su le leggi che prevedono l'intervento di agenzie che domani lo stesso Parlamento potrebbe decidere di sopprimere. Vorrei fosse evidenziato che, pur essendo presente in Aula, non parteciperò alla votazione; penso infatti che votare sia irresponsabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.8, fino alle parole «comma 5», presentato dal senatore Carcarino, identica alla prima parte dell'emendamento 2.109, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, nonché all'emendamento 2.110, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Carcarino, identica alla seconda parte dell'emendamento 2.109, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 2.9, con le modifiche proposte in altra seduta dal relatore e accolte dai presentatori.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9 (nuovo testo), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 2.10 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.111, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 10 nel testo modificato.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 10, nel testo modificato, non sarà pertanto posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, poiché l'articolo 2 è importante, vorrei che rimanesse agli atti come ha votato ciascun senatore affinché, qualora domani vi fossero difficoltà, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, prevedendo che i miei colleghi appoggino la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	150
Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	128
Contrari	19
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. L'emendamento 3.100 è soppressivo dell'intero articolo. Basta leggerne il testo per vedere come, anche qui, superate le prime norme di carattere programmatico, emerge una certa contraddittorietà nella struttura di quello che dovrebbe essere il conto ambientale.

Basta leggere il comma 2 per verificare come i conti ambientali avrebbero una natura sostanzialmente statistica: dovrebbero registrare «la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale», qualche cosa che riguarda la contabilità nazionale in senso proprio. Sicuramente vi sono difficoltà a individuare la consistenza del patrimonio naturale, ma comunque si tratta di un oggetto definibile.

Inoltre, i conti ambientali dovrebbero individuare «le interazioni tra economia ed ambiente», e qui passiamo decisamente nella metafisica. Se fosse facile definire le interazioni tra economia ed ambiente, sicuramente questo compito sarebbe agevole, ma così non è. Infine, la lettera c) del comma 2 porta l'oggetto del provvedimento su un piano completamente diverso, che è quello della definizione delle «spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale».

In sostanza, da una parte abbiamo valori di contabilità nazionale che riguardano la consistenza del patrimonio nazionale, dall'altra vi sono spese – qui non si capisce, ma questa sembra essere l'intenzione del legislatore – fatte probabilmente dallo Stato e dagli enti del settore pubblico. Pertanto, torniamo al problema che mi ero permesso di sollevare *in limine* su questo provvedimento, ovvero sia che si crea una commistione tra valori sostanzialmente diversi, tra numeri ordinali e numeri cardinali.

Il risultato è che sarà estremamente difficile dare un senso compiuto a quello che deve essere riassunto in numeri, ossia in misure di contabilità. La contabilità è una cosa sicuramente ostica, ma ha una sua concretezza; in questo modo, la concretezza evapora e difficilmente si potrà avere un risultato concreto e tangibile.

L'emendamento 3.102 ha un carattere – se mi è consentito – leggermente ironico: vuole rimarcare la difficoltà di dare una definizione

precisa ai criteri indicati nel comma 2. Infatti, se tali criteri vengono desunti da esperienze estere, che peraltro bisogna vedere fino a che punto sono state applicate, allora, bisogna individuare un meccanismo che consenta di riportare tali esperienze nel nostro paese, un sistema che, sottraendo alla potestà intera e assorbente del Ministero dell'ambiente tali definizioni, vada alla ricerca dei luoghi dove esse sono state applicate e attuate in modo più efficiente ed efficace.

In sostanza, io credo che l'articolo 3 potrebbe essere molto più proficuamente espunto dal testo perché non garantisce un miglioramento della qualità della normativa ma introduce un ulteriore elemento di complicazione e, per certi versi, è sicuramente contraddittorio rispetto al portato dell'articolo 2.

In sostanza, se noi vogliamo con questo provvedimento assicurare un miglioramento della qualità dei conti dell'ISTAT, quindi del sistema di contabilità nazionale, possiamo farlo, però, bisogna stare molto attenti, perché quando si vogliono cogliere due obiettivi con lo stesso strumento vi è il rischio che, alla fine, non si riesca a raggiungerne nessuno. E questo è il timore che io manifesto in questa occasione; timore che poi diventa preoccupazione quando l'effetto concreto del provvedimento non è quello di realizzare uno di questi due obiettivi, ma probabilmente solo quello di rendere più difficile la vita amministrativa e i conti soprattutto dei comuni di minore dimensione.

Per questi motivi, mi permetto di caldeggiare un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo su questi emendamenti; se poi tale parere favorevole, secondo la tradizione parlamentare, potrà consentire un migliore apprezzamento da parte di questo ramo del Parlamento, ne sarò lieto.

BORTOLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.1.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 3.3 prevede semplicemente la fissazione di un termine perentorio. Ho invece presentato l'emendamento 3.5 perché all'allegato A, lettera c), richiamato al comma 3, è previsto un sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale e il punto 1 ne indica i settori. Ebbene, a mio modestissimo avviso, manca il riferimento al comparto delle grandi opere pubbliche, per cui propongo di colmare questo vuoto aggiungendo ai settori «energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti» le seguenti parole: «e lavori pubblici relativamente alle grandi opere».

GUBERT. Signor Presidente, vorrei sollecitare una particolare attenzione sul fatto che non è soltanto l'economia ad avere un'influenza sull'ambiente, ma anche altri fatti sociali che con l'economia non hanno alcuna relazione diretta, oppure non si traducono direttamente in comportamenti economici. Mi riferisco a molte pratiche che hanno a che vedere con l'uso dei rifiuti, l'uso dei percorsi naturalistici oppure l'uso del tempo turistico. Si tratta di vari aspetti che non hanno o non si traducono direttamente in impatto economico; una migliore definizione potreb-

be aiutare a comprendere il rapporto che intercorre tra società e ambiente, inserendo le parole «altre attività sociali».

SPECCHIA. Do per illustrato l'emendamento 3.4.

CÒ. Anch'io do per illustrato l'emendamento 3.103.

GIOVANELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.500.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BORTOLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, tendente a sopprimere l'articolo 3, il parere è negativo, perché esso spiega come vengono raccolti dagli enti statistici nazionali i dati ambientali su cui poi si baseranno i sistemi di contabilità ambientale previsti dal provvedimento al nostro esame. È chiaro che senza tali dati le province e i comuni non potranno adottare alcuna contabilità ambientale.

Non si può dire che la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale sono una questione nazionale e quindi hanno influenza solo sul conto nazionale; esse riguardano anche i comuni, perché il patrimonio naturale del comune riguarda il comune. Non si può dire che l'interazione tra l'economia e l'ambiente sia una questione metafisica, è un fatto importantissimo e ben noto, del quale il mondo moderno si deve occupare se non vuole finire sommerso dai rifiuti o inquinato nell'aria e nelle acque. Si tratta di questioni centrali se vogliamo affrontare seriamente il problema. Per tale ragione, l'articolo 3 non può essere soppresso. Quindi, lo ripeto, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

Eguale parere contrario esprimo sull'emendamento 3.101, che propone di rinviare all'anno 2010 l'adozione di un sistema di conti ambientali, mentre esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 3.1, da me presentato, che concerne la possibilità da dare ai comuni più piccoli la facoltà di elaborare documenti ambientali a decorrere dall'anno 2007.

Con l'emendamento 3.2, il senatore Gubert propone di introdurre anche altre attività sociali tra quelle che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente da valutare con gli indici dell'ISTAT e con i documenti di contabilità ambientale. Purtroppo, mentre le altre attività prese in considerazione nella legge sono definite all'interno di disposizioni comunitarie, per cui dobbiamo tenere presente riferimenti precisi, la dizione «altre attività sociali» è troppo generica e potrebbe causare delle difficoltà applicative. Si potrà pensare di considerare anche altre attività sociali in un momento successivo, dopo una fase di sperimentazione della legge.

L'emendamento 3.102, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, è ridicolo, perché propone di indire una gara internazionale «alla quale sono ammessi a partecipare esperti in materia ambientale, di eco-

nomia, di diritto, di lingue e letteratura straniera, di storia degli usi e costumi dell'Europa ...»: signor Presidente, si tratta di una proposta modificativa che non è degna di essere presentata in un'Aula parlamentare!

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3, presentato dal senatore Carcarino, che rende cogente il termine, mentre l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori mi pare precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.5.

Invece, mi rimetto al rappresentante del Governo sull'emendamento 3.103, presentato dai senatori Russo Spina, Cò e Crippa, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 3.104, che richiama l'Accademia della Crusca, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori (e invito i presentatori ad una maggiore serietà!).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.500, presentato dal senatore Giovanelli. Con l'emendamento 3.5, il senatore Carcarino propone che la valutazione degli effetti sull'ambiente, oltre che per i settori dell'energia, dei trasporti, del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e della gestione dei rifiuti – così come previsto nell'allegato A – si estenda anche al settore dei lavori pubblici relativamente alle grandi opere.

Qui sorge qualche problema; noi abbiamo redatto questo testo ricavandolo da disposizioni comunitarie, e quindi vorremmo restare all'interno della normativa comunitaria. Poi c'è la questione che sia il settore dell'energia sia quello dei trasporti comprendono gran parte delle opere pubbliche. Comunque io non sono contrario ad accogliere questo emendamento e quindi mi rimetto al Governo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Circa gli emendamenti sui quali il relatore si è rimesso al Governo, ritengo, per quanto riguarda l'emendamento 3.103, che – trattandosi di definire documenti di bilancio – il concerto tra il Ministero dell'ambiente, a cui in questo caso viene data l'iniziativa, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sia ineludibile; quindi esprimo parere contrario a tale emendamento.

In ordine all'emendamento 3.5, in Commissione si era sviluppata una discussione in relazione alla possibilità di introdurre pure questa categoria. Mi era sembrato che le argomentazioni, anche tecniche, portate da alcuni senatori contro questa estensione fossero convincenti. Non c'è peraltro una contrarietà di principio del Governo a questo testo e pertanto mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.101 è precluso dalla mancata approvazione dell'emendamento 2.103.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bortolotto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi spiace che ci sia un ulteriore avallo all'assunzione che le attività che contano sono quelle economiche e non quelle sociali.

Quanto poi alla formulazione del testo, penso che il termine «economia» non sia particolarmente preciso; l'ambito di fenomeni in esso compreso è molto ampio e indefinito. Ci sono varie discipline scientifiche che studiano il rapporto tra ambiente e fenomeni sociali; credo che un minimo di aggiornamento culturale in materia sarebbe utile.

Quindi, esprimendo il mio dispiacere per il parere contrario espresso dal Governo e dal relatore su questo emendamento, annuncio che voterò, naturalmente, a favore dello stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Lasagna, questo è un emendamento che a dire il vero avrebbe bisogno di qualche osservazione da parte della Presidenza, che comunque affido a lei, nella speranza che le due opinioni coincidano.

LASAGNA. Grazie, signor Presidente. Io volevo fare una piccola considerazione per l'Aula allo scopo di portare a conoscenza di tutti le conseguenze di quanto stiamo discutendo. Stiamo esaminando un progetto, la legge quadro in materia di contabilità ambientale, che va ben oltre un semplice discorso di ambiente. Stiamo parlando di un onere, cioè di un peso aggiuntivo, per circa 90.000 comuni italiani. (*Commenti*). Consideriamo una media di un paio di persone per comune; finiamo con un totale di persone che controlleranno l'ambiente all'interno del comune, stando a ciò che dice questo progetto di legge, di circa 200.000 persone. Se ammettiamo che ciascuna persona abbia un costo per il comune di circa 50 milioni, che è abbastanza ragionevole considerato che metà dell'onere va allo Stato e metà all'individuo (stiamo parlando di

un'entrata per uno specialista di almeno un paio di milioni al mese), avremmo un costo di 1.000 miliardi in un anno.

Credo che 1.000 miliardi spesi in questo modo, signor Presidente, comportino la necessità di una maggiore attenzione da parte dell'Aula. Non stiamo parlando di una piccola spesa e non stiamo parlando di una questione vitale per il nostro paese; forse in questo momento di questioni vitali per le quali spendere 1.000 miliardi ce ne sono ben altre. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Con qualche sforzo, ma è stato approvato...

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.500.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, il problema che scaturisce da questo emendamento è abbastanza serio, perché si ripropone la questione già presentatasi con l'emendamento 2.500. Delle due, l'una: o esso fa riferimento all'attuale testo del comma 3 dell'articolo 7, che dice che la copertura si trova nell'ambito delle risorse che verranno individuate con il DPEF, e quindi entra, francamente, nella metafisica, oppure fa riferimento al testo del comma 3 come emendato dal senatore Giovanelli, cioè a quello che sarà il nuovo comma 3, ove venisse approvato l'emendamento 7.101 (Nuovo Testo).

In questo caso, a parte le questioni che riguardano il merito di questo comma 3 dell'articolo 3, che secondo me è censurabile sotto molti profili (ma non mi sto a soffermare sulla questione in questa sede), se non altro occorrerebbe accantonare l'emendamento 3.500 per votarlo dopo la votazione dell'emendamento 7.101 (nuovo testo), perché riferirlo al testo attuale dell'articolo 7, comma 3, significa riferirlo a una norma che di per sé, da un punto di vista finanziario, è sostanzialmente inesistente.

PRESIDENTE. Comunque, senatore Vegas, io confermo l'opinione che ho già espresso quando abbiamo messo in votazione l'emendamento 2.500: nell'ipotesi di non approvazione dell'articolo 7, comma 3, nel senso che è stato indicato, dovremo procedere in sede di coordinamento a determinazioni da parte dell'Aula.

Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei entra puntualmente in Aula per adempiere a questo compito.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

A questo punto, come convenuto, sospendiamo la trattazione del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294 e passiamo alla discussione del disegno di legge n. 4038.

Discussione del disegno di legge:

(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

Il relatore, senatore Calvi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

Prego, senatore Calvi; debbo dirle anche bentornato.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, la ringrazio, anche se il mio viaggio ha potuto influire assai poco circa gli esiti di una sentenza che appariva assolutamente prevista e purtroppo si è realizzata così come avevamo previsto.

Svolgerò assai brevemente la relazione orale circa la conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Come tutti i colleghi ricorderanno, con decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è stata introdotta nel nostro sistema la riforma ordinamentale circa l'istituzione del giudice unico di primo grado. Successivamente si è anche votato l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, disponendo che sarebbero divenute efficaci le previsioni del decreto cui prima facevo cenno dal 2 giugno 1999.

Tutti ricorderanno anche che questa riforma ordinamentale di dimensioni certamente rilevanti – addirittura è stata definita una vera e propria rivoluzione storica del nostro sistema e credo sia certamente così – era connessa ad una serie di ulteriori riforme, ad un quadro complessivo di ulteriori norme che avrebbero dovuto entrare in vigore prima della riforma del giudice unico.

Mi riferisco in particolare alla competenza penale del giudice di pace, alla legge sulla depenalizzazione, alla riforma del rito e ai tribunali metropolitani. Di queste quattro riforme, tre – se non ricordo male – sono divenute già leggi mentre, a causa anche di una particolare complessità, non si è potuti giungere soltanto all'approvazione della riforma del rito. Di qui la necessità, attraverso questo decreto-legge che detta disposizioni di particolare necessità e urgenza, di procrastinare di ulteriori sei mesi alcuni effetti della norma sulla riforma del giudice unico proprio in considerazione del fatto che su alcuni punti si è ancora in fase di discussione.

Gli obiettivi che questo decreto-legge si propone sono di un duplice ordine. Una parte, quella più consistente e centrale di questa riforma,

attiene alla ripartizione degli affari penali tra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica. Con l'occasione si sono in qualche modo introdotte, attraverso opportuni aggiustamenti di assetto, questioni che potremmo definire di ordine meramente organizzativo.

Illustrerò molto brevemente, trattandosi di sei articoli, quali sono i punti che questo decreto-legge affronta.

Innanzitutto, l'articolo 1 aumenta ad un anno il termine, già fissato in 180 giorni, entro il quale i magistrati titolari di posti direttivi e «semidirettivi» negli ex uffici di pretura e di procura della Repubblica presso la pretura che erano stati soppressi (coloro che in questa fase venivano definiti i cosiddetti «perdenti posto») potranno chiedere l'assegnazione a posti vacanti pubblicati, ovvero la destinazione anche in soprannumero.

Questa dilazione francamente a me personalmente, ma credo a molti di noi ha destato qualche perplessità, perché certamente vorremmo vedere entrare in vigore nei termini più rapidi possibili la riforma che vuole che i giudici facciano i giudici, i giudici non siano tenuti in posti direttivi o semidirettivi eludendo in qualche modo quello che è il fine principale della funzione giurisdizionale, che è quello appunto di emettere sentenze, ma pur tuttavia, come giustamente osserva il Governo nella sua relazione, è opportuno dilatare questo termine, aumentare fino a un anno questa possibilità, al fine di dare una migliore riorganizzazione alle strutture giudiziarie, in quanto ciò consente di giovare di un più lungo e congruo lasso temporale, utilizzando la professionalità di questi dirigenti degli uffici soppressi al fine di dare una migliore organizzazione ai nuovi uffici.

L'articolo 2 invece affronta quello che a me è apparso forse il momento più delicato di questa riforma; non mi sembra che tutti, anche in Commissione, abbiano colto la straordinarietà di questa previsione. L'articolo 2 del decreto-legge, infatti, è finalizzato a facilitare l'avvio della devoluzione alla Corte d'appello della competenza, già spettante al tribunale, in materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie. La riforma prevedeva che sarebbero state istituite sezioni specializzate presso le Corti di appello al fine di affrontare una materia così delicata. E siccome queste sezioni non sono state ancora costituite, è chiaro che a questo punto è necessario uno slittamento dell'introduzione di tale norma, e quindi per le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, introdotte ovviamente prima della data di efficacia del decreto sul giudice unico, si prevede che l'appello andrà proposto non già avanti il giudice della Corte d'appello, ma avanti il tribunale. Questo potrà porre alcuni problemi di costituzionalità, ma trattandosi di una fase straordinariamente ristretta nel tempo (e in realtà si potrà pur sempre affermare che il giudice monocratico che avrà emesso il provvedimento, pur appartenendo al medesimo ufficio di tribunale, potrà vedere valutata in sede di appello la sua decisione dal giudice nella formazione collegiale) in qualche modo l'ipotesi di eventuale incostituzionalità potrà essere superata.

L'articolo 3, invece, prevede una serie di incompatibilità e soprattutto affronta la finalità propria di questo decreto, cioè il riparto di attribuzione tra giudice collegiale e giudice monocratico in materia penale, tenendo conto che la riforma ha determinato una sensibilissima dilatazione dell'area di intervento del giudice monocratico. Quando, fino a poco tempo fa, avevamo ancora il pretore, sappiamo che questo modello processuale tipico trattato dal giudice monocratico era di qualità certamente modesta, nel senso che vi era una fascia di questioni giudiziarie certamente incomparabilmente più basse circa la competenza del nuovo giudice monocratico, e quindi era stato previsto una sorta di rito, che si definiva sommario, certamente meno garantito, proprio in relazione al fatto che le questioni che esso trattava erano di importanza non particolarmente rilevante. Naturalmente, introducendo la riforma del giudice unico monocratico, e dilatando la competenza del giudice monocratico è chiaro che si è reso necessario anche modificare il rito, cioè nella misura in cui il giudice di primo grado nella formazione monocratica aveva una competenza maggiore, occorreva dare una garanzia più forte attraverso una modifica del rito, proprio per assicurare una risposta in termini di garanzia al nuovo sistema.

Da qui la necessità di modificare il rito.

La riforma, sulla quale la Camera dei deputati si è già espressa con un voto, è straordinariamente complessa e la Commissione giustizia, guidata dal presidente Pinto in funzione di relatore, la sta valutando con attenzione e spero che possa essere approvata in tempi assai brevi.

Nel frattempo, occorre procedere ad uno slittamento temporale, previsto appunto dal decreto-legge in esame; quindi, la competenza del giudice di primo grado, in formazione monocratica e in formazione collegiale, in qualche modo perpetua nuovamente la competenza che attualmente vige, nel senso che il giudice penale di primo grado in formazione monocratica avrà la competenza dell'attuale pretore, mentre il giudice penale in formazione collegiale avrà la competenza dell'attuale tribunale. Pertanto, non cambierà nulla proprio perché si attende che il nuovo rito compensi quella diversa espansione di competenza del giudice di primo grado.

L'articolo 3 del decreto-legge prevede poi, come dicevo, specifiche norme rispetto a tutta una serie di incompatibilità, prima fra tutte quella a carico dei giudici onorari di tribunale, in ordine alla preclusione per gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio ad esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale essi svolgono le funzioni onorarie e a rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Per rispondere ad un'esigenza organizzativa, allo scopo di evitare che, in qualche modo, la capacità di risposta degli uffici giudicanti in virtù della riforma abbia un rovesciamento di finalità e si verifichi una attenuazione nella risposta che il cittadino chiede al sistema giudiziario, con le norme di cui all'articolo 3 si cerca di contenere le incompatibilità al fine di evitare una dispersione di energie, fino a quando non avrà pieno vigore il nuovo sistema relativo alla competenza del giudice mono-

cratico e del giudice collegiale, cioè il nuovo giudice unico di primo grado. Lo stesso, naturalmente, vale anche per i vice procuratori onorari della procura della Repubblica presso i tribunali.

Tutto quindi è connesso con la riforma della competenza del giudice unico nella forma monocratica e in quella collegiale e, di conseguenza, si espandono anche gli effetti nei confronti dei vice pretori onorari e dei giudici onorari di tribunale, stabilendo che l'incompatibilità da noi prevista abbia un effetto con una dilazione di sei mesi. (*La senatrice Barbieri interloquisce con il senatore Calvi*).

All'interno dell'articolo 3 del decreto-legge – ritengo non sia possibile non affrontare, sia pure molto brevemente, il problema – è contenuta una piccola norma, quella relativa all'incompatibilità tra Gip e Gup, che è stata oggetto, al contrario, di grandissima discussione in questi giorni. Si tratta certamente di un principio di garanzia, non ancora vulnerato dalle sentenze della Corte costituzionale, che ha tuttavia affrontato, se non erro, per quindici volte negli ultimi tempi il problema dei rapporti tra Gip e Gup; un principio affermato con forza nella riforma del giudice unico, per il quale è stato introdotto uno slittamento di sei mesi con il decreto-legge presentato dal Governo.

Dal momento che sono stati presentati emendamenti, mi fermo qui; ritengo che affronteremo con maggiore serenità e tranquillità, e mi auguro con capacità di riflessione giuridica, senza alcuna animosità, i vari problemi connessi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'articolo 4 disciplina la composizione degli uffici giudiziari e i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e giudici: è quello che comunemente chiamiamo il sistema tabellare. Non è un fatto marginale, credo anzi sia un problema al quale come legislatori prestiamo sempre più attenzione. Si tratta infatti della garanzia della precostituzione del giudice e dell'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale. Rispetto al principio del giudice naturale occorre essere molto attenti e prudenti: fino a quando la riforma non avrà una sua completezza, sarà bene mantenere l'attuale sistema, facendo slittare anche in questo caso fino al 2 gennaio 2000 le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari ai tribunali ordinari, così come sono attualmente previsti.

L'articolo 5, infine, attiene al problema della tenuta dei registri penali. (*La senatrice Barbieri invita il senatore Calvi a concludere la relazione*).

VALENTINO. Ascoltiamo volentieri il senatore Calvi!

CALVI, *relatore*. Anche qui, essendovi stato un ritardo nell'organizzazione dei nuovi registri penali, dovrà attuarsi uno slittamento di sei mesi, fino a quando il Ministero di grazia e giustizia emanerà – e c'è da augurarsi che lo faccia quanto prima – l'apposito decreto recante le nuove disposizioni regolamentari sulla tenuta dei registri nonché quello di approvazione dei modelli dei nuovi registri. Nel frattempo, si continuano ad osservare, per gli affari attribuiti al tribunale in composizione monocratica, le disposizioni attualmente vigenti.

In conclusione, mi auguro che il decreto possa essere rapidamente convertito in legge, considerata anche l'esiguità del tempo a disposizione per la sua approvazione. (*Applausi dai Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Pinggera*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci accingiamo ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, che dovrebbe costituire il primo passo di una riforma definitiva storica dallo stesso relatore. Questa riforma è da tempo il cavallo di battaglia della maggioranza di centro-sinistra, ma in realtà corre il rischio di riuscire, alla fine della storia, deleteria. Non parlerei proprio di cavallo di battaglia perché quello che stiamo esaminando non è un destriero ma al più un palafreno, un cavallo destinato alle dame.

È una riforma che parte già male, risentendo di quell'impostazione tipica del precedente Ministro di grazia e giustizia delle riforme a costo zero. È noto a tutti che non si possono fare riforme a costo zero; è già necessario un forte investimento per consentire l'attività ordinaria nel comparto della giustizia: immaginiamo, poi, se s'intende varare una vera e propria riforma epocale, che muta interamente il volto della giurisdizione italiana, introducendo la figura del giudice unico, non soltanto come unico magistrato di prima istanza, ma con diverse modifiche nel rito, nell'ordinamento, nella composizione degli uffici e nelle strutture poste a supporto dei magistrati.

È una riforma che entra in vigore senza che le necessarie strutture siano presenti negli uffici. Quel maxireclutamento di 4.000 unità di amministrativi, indispensabile a supportare l'attività dei magistrati, non è infatti pervenuto alla sua conclusione e costoro non sono ancora entrati in servizio. Quel maxiaumento di 1.000 unità nell'organico della magistratura non si è assolutamente verificato, si lamentano anzi le solite endemiche carenze di organico.

Infatti, è evidente a tutti che, se scindiamo la composizione collegiale, nel senso che dall'unico giudice composto da tre magistrati ne creiamo tre assolutamente distinti tra loro, avremo bisogno di tre cancellerie, di tre segretari, di tre funzionari amministrativi al servizio di questi magistrati, nonché di diverse aule di udienza, mentre tutto ciò manca. Lo stesso ministro Diliberto in Commissione giustizia, ha affermato che quattro uffici giudiziari di media dimensione ed un ufficio giudiziario di grande dimensione non sono assolutamente attrezzati per l'entrata in vigore della riforma, seppure in termini parziali, alla data del 2 giugno 1999.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue CENTARO). Ciò malgrado dai banchi dell'opposizione si fosse fatto notare che la data tutto sommato migliore, andando comunque a tappe forzate, poteva essere quella del gennaio 2000 e che era utile fare entrare in vigore una riforma storica e certamente epocale tutta intera, ma alla data giusta, cioè nel momento in cui gli uffici sarebbero stati in grado di sostenerne l'urto. È infatti evidente a tutti che i cittadini, gli utenti della giustizia di questi cinque uffici di cui parla il ministro Diliberto subiranno un gravissimo danno e tutto questo perché la riforma deve entrare ad ogni costo in vigore il 2 giugno 1999.

Di ciò non si comprendono le ragioni, forse il Ministro o questo Governo temono di non essere al loro posto nel gennaio 2000 e tuttavia i cittadini pagheranno poi il conto di questa accelerazione improvvisa che, tra l'altro, fa entrare in vigore una riforma assolutamente zoppa, monca, per la quale gli uffici non sono attrezzati, tanto è vero che si parla di mantenimento degli attuali registri con un contemperamento dell'esistente utile poi ad arrivare a quel registro unico che evidentemente dovrà essere la regola futura. Infatti, nel nuovo rito civile, tutto sommato, vi era già la dicotomia fra giudice unico e collegio, per cui si è soltanto eliminata l'intestazione dell'ufficio di pretura. Pertanto, gli ex pretori continueranno ad esaminare i loro ruoli e lo stesso faranno gli ex giudici di tribunale: si chiameranno solo in modo diverso.

Ma vi è anche il problema dei perdenti posto. Noi avevamo chiesto per costoro una scelta preferenziale per posti di pari grado, essendo stati privati *ex lege* delle loro funzioni. Ciò non è stato possibile, anzi, si è consentito che la domanda possa essere avanzata non entro sei mesi, ma addirittura entro un anno. L'effetto destabilizzante di questo rinvio è chiaro a tutti perché in tal modo noi avremo un ufficio che non riuscirà a funzionare in quanto costoro non si sa se si inseriranno o meno nel nuovo ufficio unico, dal momento che trascorrerà un anno prima che si conosca quale sarà il posto che intendono occupare.

Inoltre, manca assolutamente il rito penale, quindi, sotto il profilo penalistico, questa riforma non entra neppure in vigore, tranne per la definizione nominalistica derivante dalla scomparsa della figura del pretore penale. Allora, è evidente a tutti che essa entra in vigore assolutamente monca, inutilmente monca direi; avrebbe avuto più senso, con tutte le riserve che la riforma del giudice unico può comportare in linea generale, che entrasse in vigore nel gennaio 2000 o anche oltre, a strutture soddisfacenti, in maniera complessiva, con uffici giudiziari già attrezzati e pronti a sostenere la novità.

In questo guazzabuglio di norme che entrano in vigore subito e di altre che entreranno in vigore successivamente, si inserisce la vicenda del rinvio al 2 gennaio 2000 dell'incompatibilità tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice per le indagini preliminari.

Proprio in quest'Aula si è discusso, mesi orsono, della riforma costituzionale del «giusto processo» ed è stato affermata concordemente da parte di tutti, tranne poche eccezioni, la necessità di un giudice terzo ed imparziale, distante dall'attività dell'indagine preliminare, quindi non coinvolto emotivamente o che comunque non potesse ritenersi condizionato nell'emissione del provvedimento da una valutazione svolta in precedenza.

Questo stesso principio, che viene consacrato nella riforma del giudice di primo grado, trova un rinvio al 2 gennaio 2000; non se ne comprende bene il motivo, perché anche all'epoca vi saranno procedimenti in corso. Quindi, la riforma entrerà in vigore secondo le regole dei principi generali della successione delle leggi nel tempo, così come è avvenuto per tutte le altre riforme nei vari riti processuali, sia civili che penali.

A questo si è cercato di ovviare con un emendamento presentato dal senatore Calvi, attraverso una disciplina transitoria che salva gli effetti derivanti dal mutamento di persona fisica, evitando gli effetti deleteri derivanti dal tempo necessario per il nuovo giudice ad esaminare faldoni di documenti e quindi con il decorrere del termine di prescrizione e dei termini di custodia cautelare. Pertanto, si era arrivati ad una soluzione che aveva tacitato le ansie sollevate unanimemente in sede di Commissione sulla necessità di mantenere il principio ma di evitare egualmente gli effetti deleteri. Oggi, sembra invece che si voglia tornare indietro.

Allora, ci si domanda come mai tutto ciò avvenga; infatti, se il principio viene riaffermato costantemente – nella riforma costituzionale, nella legge per l'istituzione del giudice unico di primo grado e nello stesso emendamento presentato dal relatore –, ci si chiede come mai ciò sia avvenuto malgrado lo stesso senatore Calvi avesse ipotizzato una normativa tale da consentire di porre nel nulla gli effetti negativi.

Probabilmente, pesa una certa inquietudine da parte di taluni uffici giudiziari, probabilmente c'è dell'altro: non vorrei che nel tracciare una normativa di carattere generale guardassimo al particolare, al singolo processo e non alla regola di carattere generale che deve essere valida per tutti. Infatti, già oggi i principi generali, fra cui quello che regola la successione delle leggi nel tempo, consentono di dare una soluzione al problema.

Quindi, al di là di quelle che possono essere le discipline transitorie, se noi eliminassimo la materia del contendere evitando queste ultime e facendo entrare in vigore al 2 giugno 1999, così come probabilmente era nelle intenzioni originarie dello stesso Ministro di grazia e giustizia, la norma sull'incompatibilità tra Gip e Gup, risolveremmo sicuramente il problema o comunque eviteremmo uno scontro che si colorisce del particolare, uno scontro che può anche mettere in forse tutto un percorso costruttivo e un dialogo assolutamente aperto ad ogni soluzione che esiste tra maggioranza e opposizione e che è certamente volto al miglioramento del sistema giustizia. E Dio sa quanto vogliono tutto ciò sia la maggioranza che l'opposizione!

Però tutto questo percorso deve passare attraverso regole di carattere squisitamente generale. Questa è una traccia che potrebbe risolvere il problema e sulla quale ci si potrebbe confrontare in modo assolutamente costruttivo.

Certo, rimane la critica a una riforma che parte zoppa, che poteva partire nel modo migliore e in modo complessivo, rivisitando e modificando la facciata dell'attività giudiziaria, modificando quello che era il modo di amministrare la giustizia, se solo da parte del Ministero di grazia e giustizia si fosse fatto un monitoraggio precedente all'entrata in vigore della riforma per comprendere in concreto i tempi necessari per arrivare a ottenere strutture, mezzi e uomini indispensabili a farla entrare a pieno regime.

Noi dell'opposizione abbiamo tentato di convincere il Governo in maniera costruttiva, noi che non disponiamo dei mezzi di monitoraggio, perché avendo il polso della situazione ci si rendeva conto che non si poteva far entrare in vigore la riforma il 2 giugno del 1999.

Ci si è voluti intestardire su tutto ciò. Temo che alla fine della storia saranno solo i cittadini a pagare, ed è un peccato perché questa riforma poteva rappresentare veramente un punto di svolta se solo si fosse atteso ancora un po' di tempo e se solo vi fosse stata più disponibilità al dialogo e non chiusura ad ogni costo. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia e dal senatore Valentino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, mi limito soltanto ad alcune considerazioni su un punto di principio, particolarmente importante a mio avviso: le riforme vanno fatte bene, altrimenti più che ad una composizione musiva ci troviamo di fronte ad un ammasso di tessere tra loro non collegate e soprattutto non in armonia con lo spirito e con la filosofia del sistema.

L'impianto del nostro nuovo codice di procedura penale ha visto un coacervo di modifiche che purtroppo non sempre erano in armonia con lo stesso, anzi talvolta gli erano estranee. Non gli è estranea, ma anzi in perfetta armonia, la norma di cui all'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 che ha modificato l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il quale stabilisce una incompatibilità fra il Gip e il Gup, cioè tra il giudice delle indagini preliminari, che è chiamato ad una serie di pronunce, ed il giudice dell'udienza preliminare, che è chiamato ad altre pronunce che però sono tra loro collegate.

Ora, la Corte costituzionale, pur essendosi spesso pronunciata in materia di incompatibilità fra magistrati che abbiano compiuto determinate funzioni e il collegio giudicante – anche se il codice precedente stabiliva sostanzialmente un'incompatibilità di ipotesi tra il giudice istruttore e il membro del collegio giudicante – non si è pronunciata sull'incompatibilità tra il Gip e il Gup. Tutti però avvertono come questa debba per forza essere inserita nel sistema del nuovo codice di procedura penale, che tra i vari principi stabilisce quello dell'imparzialità

del giudice, ma imparzialità del giudice non intesa sotto l'aspetto soggettivo, cioè nel senso che il giudice dev'essere un giudice imparziale, ma sotto l'aspetto oggettivo, cioè nel senso che il giudice dev'essere un giudice imparziale o comunque così dev'essere avvertito dal cittadino che viene sottoposto a giudizio.

Ora, come può un cittadino che viene sottoposto a giudizio considerare imparziale il giudice dell'udienza preliminare quando questo stesso giudice, precedentemente, ha emesso, per esempio, un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti? Come può avvertire, per esempio, il cittadino sottoposto a procedimento come imparziale il giudice che in precedenza si era opposto all'archiviazione del procedimento stesso richiesta dal pubblico ministero?

Questo secondo me è un aspetto di un'importanza eccezionale, un principio dal quale in nessun modo noi possiamo deflettere. E non vedo per quale motivo questo principio, finalmente introdotto all'unanimità (sottolineo: all'unanimità), debba essere spostato al 2000, e non essere invece applicato, così come stabilito dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

Ma quello che più mi ha preoccupato è stato il vedere un emendamento presentato da alcuni colleghi, per la precisione il 3.1/1, in cui si dice: «L'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Ma come? Non si applica, nel caso in cui sia in corso l'udienza preliminare, anche se quel GUP ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere? Questo per me è assolutamente inconcepibile. Si può anche concedere che quel termine possa slittare, magari di sei mesi; il legislatore può decidere, non è che sia impedito nel deliberare uno slittamento di questo tipo, però vanno salvati quei casi in cui il GUP si sia pronunciato come GIP in questa materia con provvedimenti di natura cautelare, e abbia respinto la richiesta di archiviazione del procedimento. In questi casi mai – sottolineo: mai – si può fare slittare quel termine (a mio avviso, ovviamente), altrimenti veramente violeremmo gravemente un principio; qui avremmo disfatto quello che abbiamo creato poco tempo fa.

Su questo punto ho pertanto presentato degli emendamenti, che poi, se sarà il caso, illustrerò, svolgendo ulteriori osservazioni in quella sede; ma io sinceramente dico che non c'è alcun motivo per cui si debba deflettere da questo principio e soprattutto deflettere dall'applicarlo, così come stabilito nell'articolo 171 che ho citato. (*Applausi del senatore Centaro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signora Presidente, non mi occuperò ovviamente degli aspetti organizzativi del provvedimento in discussione, che sono stati illustrati compiutamente dal relatore e la cui opportunità è evidente an-

che laddove necessità di carattere organizzativo costringono ad intervenire su norme e principi sostanziali, con i rischi che il relatore stesso ha evidenziato.

Concentrerò invece la mia attenzione su un aspetto che è stato ricordato da più di un collega nella discussione generale e che riguarda l'articolo 3 o, piuttosto, le proposte di articolo 3-bis che sono state presentate come emendamenti.

Rispetto ad alcune proposte che, con riferimento al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, facevano riferimento ad una incompatibilità generica derivante senza alcuna precisazione dall'esercizio della funzione di giudice per le indagini preliminari nel giudice che poi si troverebbe a svolgere invece funzioni di Gup, con un emendamento avevo già identificato due ipotesi di incompatibilità, che sono quelle ricordate anche dal senatore Callegaro, vale a dire l'essersi pronunciato su una richiesta di misure cautelari e aver rigettato la richiesta di archiviazione chiedendo al pubblico ministero di formulare l'imputazione. Vale a dire due provvedimenti in cui il Gip avesse svolto azione di natura decisoria, tale da richiedere un'opinione compiuta anche sulla posizione della persona sulla quale si indaga.

Debbo dire che la riflessione su questo punto mi ha poi portato a rilevare un aspetto paradossale della normativa vigente, perché il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha introdotto, appunto nell'articolo 34 del codice di procedura penale, un comma 2-bis che prevede l'incompatibilità a svolgere l'udienza preliminare e a partecipare al giudizio del giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzione di giudice per le indagini preliminari. È una formulazione che appare eccessiva sia rispetto alle indicazioni della legge delega, che prevedeva solo una modifica della norma dell'ordinamento giudiziario in materia di tabelle, sia rispetto alla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

L'esercizio di funzione di giudice per le indagini preliminari può anche essere limitato all'adozione di provvedimenti che non abbiano alcun contenuto decisivo e che non siano idonei a formare un pregiudizio nel giudice. Un «eccesso di incompatibilità» con gravi rischi per la funzionalità degli uffici può verificarsi tutte le volte in cui un provvedimento neutro debba essere adottato, ad esempio, in sostituzione del giudice per le indagini preliminari titolare del procedimento. Faccio riferimento, stamattina un collega lo ricordava, al giudice che in luogo del collega titolare abbia autorizzato un colloquio con un detenuto, e che poi si troverebbe in una situazione di incompatibilità rispetto ad una eventuale prosecuzione del procedimento, o all'ipotesi in cui il giudice delle indagini preliminari sia in ferie e altro collega provveda in sostituzione ad adottare un provvedimento di autorizzazione alla proroga del termine per il deposito della relazione peritale, e così via. Vi è una casistica numerosa di ipotesi che darebbero luogo a incompatibilità assolutamente ingiustificate rispetto ai valori che la norma si propone di tutelare.

Dunque, credo che una soluzione razionale possa essere quella di recepire i principi enunciati dalla Corte costituzionale, identificando le ipotesi di incompatibilità in tutte le situazioni analoghe a quelle indivi-

duate dalla Corte. Questo è il lavoro che un buon legislatore dovrebbe svolgere.

Quindi, occorre individuare i provvedimenti la cui adozione crea una situazione di pregiudizio e dunque di incompatibilità rispetto alla funzione di giudizio. Sicuramente – sono stati più volte ricordati – i provvedimenti in materia di libertà personale, ma anche tutti i provvedimenti in materia di libertà cautelare, comprese le misure interdittive, in quanto si tratta di provvedimenti che, tutti, presuppongono una valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; ma anche il provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche o di proroga del termine per le intercettazioni, in quanto presuppongono una valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato. Andrebbero ancora individuate le funzioni rispetto alle quali l'adozione di quei provvedimenti crei incompatibilità.

Qui, andando sicuramente oltre le indicazioni della Corte, è bene ribadire la scelta di incompatibilità con riferimento all'udienza preliminare anche in considerazione dei progetti di riforma dell'udienza preliminare che ne vorrebbero rafforzare la funzione di momento di decisione di merito. Io non ricorderò, perché è nota a tutti, la successione delle sentenze della Corte costituzionale; mi ero appuntato le principali, che fanno riferimento ad ipotesi specifiche. Non tedierò i colleghi e non perderò altro tempo, ma proprio in considerazione di questa riflessione e delle cose che ho detto, io riformulerei il mio emendamento 3.50 nei seguenti termini:

«Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:

2-bis. Non può ottenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione prevista dall'articolo 409, comma 5».

Si tratta sostanzialmente di una limitazione delle ipotesi di incompatibilità rispetto a quella assolutamente generica prevista dalla formulazione attuale della norma, ma credo anche di una seria razionalizzazione.

Ritengo con ciò di avere anche illustrato l'emendamento, così che eviterò di annoiare ancora i colleghi nella successiva fase di

esame degli emendamenti. (*Applausi dei senatori Callegaro, Follieri e Calvi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi salutiamo con favore l'innovazione legislativa che realizzava il giudice monocratico. La salutammo con favore perché pensavamo che si sarebbero così liberate una serie di risorse ulteriori; quindi, maggiore impegno nell'amministrazione della giustizia, maggiori possibilità di interventi.

Devo dire che nel corso di questo lungo periodo le nostre speranze sono state sostanzialmente frustrate. Una serie di ipotesi che erano state considerate e che rendevano apprezzabile l'innovazione legislativa non si sono realizzate. Si era previsto che questa riforma sarebbe stata fatta a costo zero: non commento nemmeno. Le strutture che avrebbero dovuto realizzarsi per consentire nei tempi più brevi che si potesse andare avanti con la riforma sono ancora di là da venire. Una parte dell'innovazione resta congelata fino al 2 gennaio, l'altra dovrebbe entrare in vigore di qui a qualche giorno. Quindi, un clima di grande confusione, un clima che non può che lasciare perplessi e sconcertati coloro che a suo tempo guardarono con una nota di apprezzamento l'impegno che si era realizzato.

Poi, venendo all'analisi del decreto, restiamo perplessi di fronte a talune situazioni che avrebbero dovuto essere esaminate con ben altra attenzione; si è creato un clima di obiettivo disagio. Il tema che è stato affrontato prevalentemente dai colleghi che mi hanno preceduto è quello della incompatibilità del Gup, ove mai abbia compiuto atti come giudice delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento.

Ho ascoltato la proposta avanzata poc'anzi dal senatore Pettinato, una proposta certamente meritevole di attenzione.

Però se è vero che nel momento in cui il giudice abbia eseguito taluni adempimenti diviene incompatibile con le funzioni del giudice per l'udienza preliminare, mi chiedo, se per avventura egli si fosse riservato di esprimersi, di fronte alle richieste reiteratamente avanzate da parte della difesa, come dobbiamo leggere questo atteggiamento?

PETTINATO. Lei si riferisce al caso che il giudice non abbia provveduto.

VALENTINO. Certo. Come possiamo interpretare tale atteggiamento? Come un rifiuto?

PETTINATO. È un'ipotesi anomala.

VALENTINO. Ma è anche un'ipotesi frequente. La dimestichezza con le aule di giustizia ce lo insegna. Vi è una serie di richieste da parte della difesa che viene tenuta nel limbo, in *stand-by*, e il giudice si riserva un più puntuale approfondimento, oppure, per

ragioni di economia processuale, ritiene di dover decidere in un unico contesto.

PETTINATO. Se non ha espresso il giudizio...

VALENTINO. Ma già il fatto di aver dovuto esaminare la proposta e di aver ritenuto che, allo stato degli atti, non è in condizione di esprimere un'opinione, a mio avviso, può avere un suo significato, e pertanto potrebbe incidere su quella incompatibilità che il legislatore ha voluto sottolineare.

Devo dare atto alla 2ª Commissione di essersi posta il problema dell'esigenza di intervenire immediatamente su tale stato di cose, tant'è vero che è stata formulata un'ipotesi di lavoro che, tutto sommato, mi sembra ancora attuale e meritevole di apprezzamento, pur con i distinguo che sono stati fatti in tema di prescrizione, di sospensione della prescrizione, e quant'altro.

Resta però l'imbarazzo di alcune ulteriori e innovatrici risoluzioni che sono state introdotte sempre da parte della maggioranza.

Ritengo che in questa fase si debba attendere l'esito della discussione per valutare la sorte che subiranno gli emendamenti. Infatti, se vi è stato un apprezzamento di massima in ordine all'impianto del decreto-legge nel suo insieme, gli snaturamenti che si sono verificati con la parziale entrata in vigore e quant'altro di poco apprezzabile è emerso nel corso del tempo, ci inducono ad un atteggiamento, allo stato, cauto.

Pertanto, la discussione degli emendamenti, in parte anticipata nel corso del dibattito odierno, e la futura valutazione di questi ci consentiranno di apprezzare o meno il decreto in discussione.

Allo stato, però, restano integre tutte le perplessità già espresse, alle quali noi non possiamo non associarci, confidando comunque che una valutazione più attenta di talune esigenze, che il decreto-legge impone vengano risolte, ci consenta poi di aderire alla soluzione che permetterà immediatamente l'entrata in vigore della maggior parte di tali norme. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Signora Presidente, il mio intervento sarà assai breve perché mi limiterò prima di tutto ad esprimere al senatore Calvi il vivissimo apprezzamento, che sa anche di gratitudine, per la puntualità della sua relazione, con la quale completa un lavoro che lo ha già visto così utilmente impegnato in Commissione, in verità con il concorso di tutti i colleghi che hanno partecipato alle varie discussioni svoltesi.

Ritengo vada affrontato in maniera molto breve il discorso sulla natura, sull'urgenza e sui contenuti del disegno di legge di conversione del decreto-legge di cui stiamo discutendo. Credo che sia innegabile il riferimento alla circostanza che l'istituzione del giudice unico di primo grado, con le sue indicazioni per la fase collegiale e quella monocratica,

non può non comportare la definizione dell'insieme delle norme che debbono regolare il procedimento, soprattutto nella fase del giudice monocratico.

Da un lato vi è l'ampliamento, certamente non leggero, della competenza assegnata in sede penale al giudice monocratico, dall'altro lato l'esigenza che completa il quadro della complessità, cioè la necessità di prevedere nuove garanzie, che si aggiungano a quelle già previste dal codice di procedura penale, ma che abbiano la finalità di essere aderenti alla specificità del procedimento monocratico. Donde l'esigenza, che il relatore ha sottolineato, di un intervento legislativo che egli ha definito complesso e, soprattutto, di rilievo non trascurabile. Il decreto-legge prende atto di questo stato normativo, per cui non era possibile, come pure taluno sollecitava, l'entrata in efficacia dell'intero sistema delle norme, quando mancavano proprio le norme che debbono regolare il procedimento del giudice monocratico.

Il relatore ha anche ricordato – e questo riferimento è stato assai utile – che si è parlato sempre da parte del primo provvedimento relativo all'istituzione del giudice unico di primo grado, e poi nelle modifiche del decreto legislativo n. 51, del cosiddetto corredo normativo al giudice unico di primo grado, che è rappresentato dalla depenalizzazione, dalla competenza penale del giudice di pace e dall'istituzione dei tribunali nelle grandi aree urbane. Rispetto a ciò possiamo dire di essere oggi in dirittura di arrivo.

Rimane allora da spiegare perché si è reso necessario lo slittamento di 6 mesi. Credo che occorra dare una corretta risposta ai colleghi Centaro, Callegaro, Valentino e Pettinato riguardo al motivo per cui si è pensato da parte del Governo allo slittamento per quanto attiene in particolare alla competenza penale dell'efficacia del giudice unico. È stato detto che questa era una riforma annunciata a costo zero, mentre non esistono riforme a costo zero. Mi permetto di dire a questo punto che è, sì, una riforma annunciata a costo zero, ma è innegabile che il Governo pensava – e a mio avviso non sbagliava su questo punto – alla realizzazione di una serie di economie comunque legate alla trasformazione di un giudice collegiale, in gran parte, in giudice monocratico.

Si è detto che mancano strutture e mezzi: quanto alle persone, il Ministro ha sempre sottolineato – il sottosegretario Ayala certamente lo confermerà – che è questione di giorni la chiamata di coloro che, avendo superato un concorso per coprire le migliaia di vacanze che erano state registrate, potranno esercitare le loro funzioni. Circa le strutture, ha ragione il senatore Centaro quando afferma che il Ministro, riferendo alla Commissione, ha accennato a quattro uffici che non erano del tutto pronti. È questa la ragione per la quale serviranno 6 mesi: – il Ministro lo ha garantito e non abbiamo motivo per non crederci – perché le strutture necessarie siano predisposte in modo che il provvedimento potrà trovare la sua puntuale efficacia.

Un ultimo riferimento, signor Presidente al discorso sulle incompatibilità previsto dall'articolo 3, che ha richiamato l'attenzione di tutti i colleghi. Il relatore ha già detto che si tratta di un ventaglio di ipotesi di incompatibilità, ma l'attenzione puntuale dei colleghi si è rivolta – e si

rivolgerà ancor più nell'esame degli emendamenti – all'incompatibilità tra il Gip e Gup. Ciò è già previsto nell'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 che viene richiamato. Il senatore Centaro si è interrogato sui motivi del differimento. Il Governo ha dato la risposta, che si può considerare esaustiva ed accoglierla, o criticarla. Nella relazione di accompagnamento è scritto: «Legato al mantenimento dell'attuale riparto di attribuzioni tra giudice collegiale e giudice monocratico, nonché ad evidenti esigenze organizzative e di salvaguardia delle attività già compiute per le udienze preliminari in corso alla data del 2 giugno 1999 e per quelle già fissate, è lo slittamento di operatività della disposizione di cui all'articolo 171 del decreto legislativo n. 151 (...)» fino al 2 gennaio dell'anno 2000. Discuteremo con grande serenità e costruttività...

BERTONI. Discuteremo anche senza serenità!

PINTO. ... degli emendamenti presentati, iniziando dal primo emendamento del senatore Calvi e dal secondo che la Commissione nella sua collegialità ha inteso formulare. Non vorrei pronunciarmi in questo momento su ciò, ritenendo che sia più utile e rispettoso dell'autonomia del Senato, dei singoli Gruppi e dei singoli parlamentari, attendere l'illustrazione degli emendamenti. Qualcuno lo ha già fatto, e ciò è apprezzabile, come il senatore Pettinato, ma credo sia importante attendere l'illustrazione per assumere anche su questo argomento le determinazioni che ciascuno, secondo la propria coscienza, riterrà di adottare.

Torno ad esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, per ringraziare i colleghi che in 2ª Commissione hanno svolto un lavoro utile e importante, augurandomi che il provvedimento possa essere sollecitamente approvato e ricordando che abbiamo impiegato oltre 6 giorni, rispetto ai termini regolamentari di assegnazione della normativa al Senato. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.

PERA. Signora Presidente, io credo sia doveroso da parte mia e del mio Gruppo fare un discorso, già iniziato dal collega Centaro, un po' più articolato su tutta la questione del rinvio al 2 gennaio 2000 delle norme penali riguardanti il giudice unico, ma in particolare sul tema che più ha appassionato quest'Aula, cioè quello della incompatibilità tra Gip e Gup.

Vorrei fare innanzi tutto una riflessione di carattere generale. Io continuo a mantenere delle riserve e a sollevare delle obiezioni generali e specifiche sulla istituzione del giudice unico. Non voglio in questa sede riaprire un ampio tema, ormai già licenziato dalla discussione parlamentare, ma le mie riserve e le mie obiezioni permangono e questo per varie ragioni.

Innanzi tutto, ritengo che manchino ancora per questa riforma un'organizzazione adeguata e un impegno finanziario consistente. Si

parla di riforma a costo zero, ma, anche se fosse un po' più che zero, gli uffici ad oggi non sono preparati.

Ma vi è anche un altro motivo: io credo che manchi anche la disponibilità da parte di alcuni settori della magistratura. C'è una resistenza, che è stata fino ad ora una resistenza passiva, a far entrare in vigore questa riforma; ritengo che vi siano settori della magistratura ed uffici che si preparano ad opporre un'ulteriore resistenza per un ulteriore slittamento.

È stato annunciato un nuovo monitoraggio da parte dell'Associazione nazionale magistrati; un monitoraggio realizzato il giorno dopo in cui la riforma avrebbe dovuto essere entrata in vigore prelude ad ulteriori obiezioni.

Ma la cosa che più mi preoccupa relativamente alla riforma complessiva del giudice unico è che, a mio avviso, mancano anche una cultura adeguata e delle garanzie ordinamentali nei confronti di questo nuovo istituto. Cari colleghi, il giudice unico monocratico, che comincerà a lavorare da qui a poco, è un magistrato che ha delle enormi responsabilità perché commina pene elevatissime e quel magistrato, quel giudice unico monocratico può essere un giovane qualunque con poca esperienza giudicante. Peggio ancora (perché nulla impedisce in questo caso, che, anzi, potrebbe essere frequente): quel magistrato, giudice unico monocratico, che può comminare pene elevatissime, potrebbe essere un magistrato che fino al giorno prima ha fatto il pubblico ministero, e solo questo.

Si tratta di una preoccupazione che noi dovremmo condividere; invece, a me pare che stiamo inerzialmente andando innanzi verso questa riforma del dogma, che è la riforma dell'efficienza del giudice unico. Sono preoccupato, e rassegnato a quest'Aula le mie preoccupazioni.

Sono anche stupito e preoccupato che l'attuale ministro di grazia e giustizia Diliberto, il quale pure si è caratterizzato per nessun provvedimento o disegno di legge di sua iniziativa (infatti, non vi sono disegni di legge, e men che mai di una qualche rilevanza, da lui presentati), e che non iscrive nella sua agenda politica proprie iniziative tra tutte le riforme presentate dal suo predecessore, ministro Flick, e che hanno inondato questo Parlamento, prenda soltanto quella concernente il giudice unico e fin dall'inizio della sua attività ne faccia un dogma: il 2 giugno 1999.

E sono ancor più preoccupato che il giorno in cui il dogma è caduto, perché il 2 giugno è arrivato e la riforma non è potuta andare in porto, il Ministro si appresti a far cadere una cosa molto più importante per l'ordinamento del dogma del 2 giugno: le garanzie, che pure tutti dicono essere indispensabili e necessarie per far entrare in vigore la riforma.

Non senza una qualche civetteria – almeno credo – il relatore, senatore Clavi, all'inizio della sua relazione ha ricordato l'essere appena ritornato dalla Turchia per esercitare una funzione di giusto controllo su un importante processo che là si è tenuto.

COVIELLO. Non l'ha detto!

PERA. Anch'io sono molto preoccupato sul giusto processo o sulla vicenda del giusto processo in Turchia, ma sarei molto più preoccupato se il giusto processo non attecchisse in Italia, perché all'origine di tutta questa discussione – lo voglio ricordare con molta pacatezza e fermezza –, cari amici, ma soprattutto cari colleghi della Sinistra, sta la seguente domanda: in questa legislatura l'attuale Parlamento è o non è in grado, vuole o non vuol fare un processo di riforme *bipartisan* che riguardino la giustizia ed altro? La maggioranza è disponibile a considerare l'opposizione come interlocutrice su un processo di riforme, in particolare su quelle riguardanti la giustizia? (*Commenti del senatore Senese*). Dico «in particolare» perché la risposta alla domanda che mi sono fatto sarebbe stata positiva fino a poco tempo fa. Proprio quest'Aula, il Senato della Repubblica – lo rivendichiamo tutti con un po' d'orgoglio – licenziò un testo di revisione costituzionale che riguardava proprio l'introduzione del «giusto processo» nel nostro ordinamento. Lo facemmo con una discussione molto approfondita e appassionata a cui tutti parteciparono, e finalmente fummo in grado di dare una risposta positiva alla domanda che avevo sollevato: sì, forse in questa legislatura l'attuale Parlamento, con un accordo che non è frutto, come volgarmente si legge su taluni giornali, di sotterfugi o di «inciuci», ma con un accordo esplicito, pubblico e trasparente, è stato in grado di fare alcune riforme.

Oggi io rinnovo la domanda perché mi sembra che su questo decreto-legge si stia rigiocando quell'accordo che fu raggiunto e anche il clima grazie al quale esso fu conseguito; infatti la questione che ci appassiona e che ci anima e che è al centro di questo dibattito è proprio quell'incompatibilità tra Gip e Gup che è uno dei primi immediati corollari del giusto processo.

Permettetemi però di allargare un po' lo sguardo. Vorrei ricordare l'*iter* di questa riforma. Si parte il 16 luglio 1997, con la legge delega n. 254, che prevede tra le varie cose questa norma di garanzia che prevede tale incompatibilità. Qui comincia un lungo percorso; siamo al luglio 1997. Il 19 febbraio 1998 viene emanato il decreto legislativo n. 51, la cui efficacia, secondo quanto stabilito dalla legge delega, si produce 120 giorni dopo tale data, quindi nei mesi di giugno-luglio 1998. Da quel momento si sa che in Italia dovrebbe esserci il giudice unico; da quel momento si sa quale dovrebbe essere il rito del nuovo giudice; da quel momento si sa che ci sono certe garanzie e così via. Qui comincia la lunga serie delle proroghe. La prima proroga è al 2 gennaio 1999, perché non sono pronti i provvedimenti collegati e connessi e perché vi sono difficoltà organizzative negli uffici. Si arriva quindi a questa prima proroga al 2 gennaio 1999, proposta dal ministro Flick. Nel passaggio però tra la Camera e il Senato la proroga si allunga ancora di altri sei mesi e si arriva ad una seconda proroga al 2 giugno 1999, fissata con legge n. 188 del 16 giugno 1998.

Ora siamo alla terza proroga perché non tutti i provvedimenti sono completi; in particolare il provvedimento che riguarda il rito, ma oggi lo abbiamo constatato anche per quanto riguarda le competenze penali del giudice. Si arriva quindi alla terza proroga al 2 gennaio 2000.

Partendo dal 16 luglio 1997, quando si sa che dopo il decreto legislativo deve entrare in vigore la normativa, o dal 19 febbraio 1998, si può constatare come tutti gli uffici, almeno quelli previdenti, abbiamo avuto davanti a sé un tempo congruo per la loro organizzazione e la previsione di una data certa per quanto riguarda i riti, le garanzie eccetera.

Quando si arriva alla terza proroga, perché in particolare una delle riforme collaterali o connesse non è pronta, il Governo, tra le varie norme di proroga, ne presenta una che riguarda l'incompatibilità tra Gip e Gup, quella di cui proprio si discute. Si chiedeva adesso il collega Pinto perché il Governo faccia slittare anche questa norma, che è di garanzia e sulla quale il Parlamento si era pronunciato oltre due anni fa, nel 1997. Il collega Pinto non si è dato una risposta perché ha letto il brano corrispondente della relazione del Governo; ma se, come ha fatto il collega Pinto, si legge quel brano, si troverà scritto che il Governo rinvia quella norma perché essa è da rinviare. Non si troverà una risposta e questo perché – oggi il collega Pinto ha avuto l'amabilità di non citare se stesso in Commissione giustizia – una risposta non c'è.

Non si capisce perché il Governo avesse voluto – un pò inaspettatamente, diciamoci la verità – rinviare anche questa norma. Su questo punto infatti, quando il decreto-legge venne presentato, cominciò la discussione nella Commissione giustizia, discussione che è molto istruttiva sul punto.

Per primo interviene, ovviamente, il relatore Calvi, il quale pronuncia parole importanti; dice che è opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sul rinvio al 2 gennaio 2000 della data di efficacia delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale. Aggiunge lo stesso collega Calvi che si tratta di una disposizione di fondamentale importanza, soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare, che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante, sviluppando le indicazioni in tal senso contenute in numerose sentenze della Corte costituzionale. È evidente il riferimento, in questo passo del senatore Calvi, non a sentenze sul punto specifico, perché tutti sanno che la Corte costituzionale (alla quale noi sempre rivolgiamo un deferente ossequio, soprattutto quando si tratta di pronunce in tema di garanzia) sul punto si è posta il problema e si è pronunciata a favore della compatibilità tra Gip e Gup: esiste una sentenza, colleghi, proprio in questo senso. Ma il legislatore del 1997, pensando di rafforzare le garanzie del cittadino italiano, aveva detto no alla compatibilità, sì alla incompatibilità.

Sempre nella sua relazione alla Commissione giustizia il collega Calvi diceva (siamo alla data del 1° giugno 1999): «Qualora nell'ambito della Commissione emergesse un orientamento favorevole a prevedere un'immediata efficacia di tale disposizione, si potrebbe senz'altro prendere in considerazione un intervento emendativo che, muovendosi in tale prospettiva, si dovrebbe inoltre fare carico dei correttivi necessari ad evitare ricadute negative sul piano del concreto funzionamento degli uffici giudiziari». Detto diversamente e con gli *slogan* che vanno di moda,

questo significava cercare di conciliare le garanzie, riconosciute dalla citata legge delega del 1997, con l'efficienza, cioè con l'evitare che l'aumento di garanzie comportasse una paralisi degli uffici.

Su questo punto intervenne proprio il collega Pinto, che si pose la domanda che si è rivolto testé; infatti (io lo ricordo, ma peraltro è scritto negli atti della Commissione) lo stesso collega Pinto disse che si stupiva, che non comprendeva. Come si legge in quegli atti, il presidente Pinto condivideva le perplessità manifestate dal relatore sul rinvio della data di efficacia delle disposizioni contenute, eccetera. Ricordo la discussione e le perplessità avanzate: per quale ragione rinviare una norma di garanzia già vecchia di due anni?

Il collega Russo replicò e – come dire? – cercò di congetturare una risposta, perché nemmeno lui riusciva a capire – disse – qual era la ragione; ma cercò di mettersi nei panni del Governo, il quale avrebbe dovuto dare una risposta ma non la dette perché il sottosegretario Ayala non intervenne sul punto, e dunque il collega Russo cercò, appunto, di congetturare una risposta. La risposta che egli congetturò era che le ragioni si erano probabilmente individuate nelle difficoltà di ordine pratico (le ragioni di efficienza a cui facevo riferimento prima) che potrebbero sorgere nell'ipotesi in cui, alla data del 2 giugno 1999, risulti già fissata o addirittura iniziata un'udienza davanti ad un giudice che risulterebbe incompatibile alla stregua della disposizione sopra richiamata.

Il collega Russo aggiunse un'altra osservazione (anche con un applauso; lo ricordo, ma perché lo leggo), che era un'osservazione critica e che riprende alcune delle cose che ho detto all'inizio, cioè: «È innegabile che tali situazioni» (quindi, situazioni di inefficienza, di difficoltà di ordine pratico) «avrebbero dovuto essere previste» (certo, c'era tutto il tempo: erano anni che si conosceva la data) «e che ad esse si sarebbe dovuto far fronte in anticipo consentendo l'immediata operatività della nuova norma a partire dal 2 giugno». Ad avviso del senatore Russo, leggo sempre il verbale: »dovrebbe comunque essere possibile individuare una soluzione che faccia salvo il principio di consentire la immediata applicazione del comma 2-bis dell'articolo 34 con alcuni correttivi idonei ad evitare ricadute negative sul piano operativo«. Esattamente quel che aveva sostenuto il relatore: combinare le garanzie con l'efficienza.

Il Governo era un «convitato di pietra» e non intervenne. Il giorno dopo, il tentativo di conciliare le garanzie con l'efficienza fu trovato con l'emendamento presentato dal relatore, senatore Calvi, accolto dal Governo (forse l'unica parola che disse il Governo in questa circostanza)...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. E le pare poco!

PERA. Fu una parola importante, sono contento che la ritenga molto importante.

BERTONI. Importante ma sbagliata.

PERA. Stavo dicendo: accolto dal Governo ed approvato, come risulta dagli atti, all'unanimità dalla Commissione. Era un accordo pubblico, un voto espresso.

Qui però comincia una lunga e amara vicenda, signora Presidente, perché all'indomani di questo voto inizia una campagna di stampa, condotta dai soliti due, forse tre, giornali, che critica quel voto espresso all'unanimità dalla Commissione, con il parere favorevole del Governo, per mostrare o tentare di mostrare che quell'emendamento approvato all'unanimità, che nell'idea di tutta la Commissione voleva combinare garanzie ed efficienza, in realtà avrebbe potuto far saltare migliaia di processi e in particolare uno o due o tre, non ho ben capito.

BERTONI. Questo è grave.

PERA. Ci furono delle reazioni da parte di magistrati, alcuni dei quali si prestarono a questa campagna di stampa, sia pure con toni più moderati rispetto a quelli che erano stati usati in passato in circostanze analoghe.

BERTONI. Che dice dell'avvocato Frigo?

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, la prego.

Senatore Pera, la devo invitare ad avviarsi a concludere perché ha superato il tempo a sua disposizione.

PERA. Lei mi interromperà esattamente alla scadenza del termine.

PRESIDENTE. Senatore Pera, purtroppo il tempo è già scaduto. La invito quindi a concludere rapidamente.

PERA. Inizia una campagna di stampa e solo due magistrati – dunque registro una novità – sollevano obiezioni contro il Parlamento; alcuni anni fa sarebbero stati 200, in quel tempo furono soltanto due. A quel punto ci sono repliche. Il sottosegretario Ayala difende il voto; il senatore Calvi sui giornali difende il voto; il Ministro sui giornali afferma: «si tratta di un principio sacrosanto e occorre ricostruire un clima adeguato per le riforme». Si difende il punto, ma dopo poco il mal di pancia nella Sinistra, signora Presidente, aumenta e viene sollevato un problema che riguarda il monitoraggio. Si invita a valutare le conseguenze della norma: atto un pò strano quello di monitorare le conseguenze di una norma dopo che è stata approvata. C'è poca previdenza da parte del Governo.

Dei dati del monitoraggio, non ho ben capito perché ho letto soltanto delle notizie sui giornali, non si è più avuta notizia formale o ufficiale. I giornali riferiscono che sono stati trasmessi ai Presidenti della Camera, del Senato, delle Commissioni giustizia. Io non ho un riscontro formale del monitoraggio da parte né del Presidente della Camera né del Presidente della Commissione giustizia (*il senatore Bertoni mostra un foglio*); però ho i dati del monitoraggio, e li illustrerò quando si parlerà

degli emendamenti, li illustrerò, eccome! Perché sono dati che dimostrano diverse cose: dimostrano l'imprevidenza degli uffici; per cui il rinvio della norma sulle incompatibilità è un premio agli imprevidenti, dimostrano la reticenza degli uffici nel fornire i dati, dimostrerò pure questo in sede di discussione degli emendamenti e dimostrerò anche che i dati sono incompleti. Al Parlamento vengono dati dal Ministro dati incompleti e reticenti sulla base dei quali invece questo Parlamento dovrebbe giudicare *post factum*, perché la norma è stata approvata.

BERTONI. Questo è un emendamento, non è approvato niente!

PERA. E allora io ora chiedo – e la ringrazio, signora Presidente, per avermi concesso qualche minuto di più – se il Governo, in primo luogo il ministro Diliberto, e la maggioranza, che si è espressa positivamente riconoscendo l'importanza, la natura fondamentale di una norma di garanzia che ha votato – non è che ha fatto dichiarazioni ai giornali – oggi veramente intende fare un voltafaccia quale sarebbe quello di approvare l'emendamento che vari, autorevoli senatori della maggioranza, dai popolari ai DS, hanno presentato. Io lo considererei un grave voltafaccia, lo considererei un insulto alle garanzie, ma lo considererei anche un'altra cosa, signora Presidente: la prova provata, che non vorrei mai aver avuto, che del giusto processo è bene parlarne, spendervi tante parole, versarvi tanto inchiostro di retorica, ma non farlo.

Sarebbe la prova provata e sarebbe anche la risposta negativa alla domanda con cui ho iniziato il mio intervento: colleghi della maggioranza, signor Ministro, in questo Parlamento, in questa legislatura, c'è ancora la volontà di fare delle riforme, oppure c'è l'opportunità di usare il tema delle riforme come uno strumento di lotta politica? È a questa domanda che voi dovete dare risposta. Se fate, colleghi della maggioranza, un voltafaccia, se votate in Aula un emendamento che è la negazione dell'emendamento che avete approvato in Commissione, e che è stato approvato con il voto favorevole di gran parte della Commissione (sì, signor Sottosegretario, «pesante», per ricordare quell'unica parola che al proposito lei ha espresso), allora vorrebbe dire che la risposta alla domanda che ho posto inizialmente è negativa, ma vorrebbe anche dire che voi agitate il tema delle riforme soltanto a fini propagandistici, solo quando fa comodo, quando serve, prima delle elezioni, quando non serve, dopo le elezioni, ma certamente senza buona volontà.

Mi auguro che ci siano ancora spazi di discussione pubblica in quest'Aula affinché quell'accordo raggiunto, che è la prosecuzione di un altro altrettanto importante accordo raggiunto sul giusto processo, vada in porto. Noi trarremo, all'indomani della negazione di questo accordo, tutte le conseguenze che un'opposizione politica ferma e responsabile deve trarre.

La ringrazio di nuovo per la deroga, signora Presidente. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, io spesso mi chiedo, un pò come faceva il collega Pera, pochi secondi fa, quali siano le ragioni profonde di questa riforma del giudice unico e più in generale quali siano le ragioni di una certa frenesia riformista che costantemente pervade l'azione del Governo e di questa maggioranza.

Mi rendo perfettamente conto che questa riforma, della quale il decreto legge rappresenta un'appendice sui cui contenuti si è ampiamente discusso, la possiamo definire epocale perché coinvolge regole processuali, competenze, uomini, operatori della giustizia, avvocati, tutti i cittadini che si trovano, dall'oggi al domani, a cambiare abitudini, luoghi di lavoro, modi di concepire la realtà concreta del fare giustizia sul territorio. È una riforma che coinvolge strutture e mezzi economici, anche se di mezzi economici c'è una ben scarsa presenza nel provvedimento in esame.

Sull'esito finale di una riforma del genere si potrebbe anche concordare. Indubbiamente, essa dovrebbe portare ad una semplificazione che viene da lontano, ad una maggiore responsabilizzazione di una nuova figura, quella del giudice di pace, quindi ad una riduzione delle strutture della giustizia che rappresenta una delle cause – ma non la sola – del mal funzionamento della giustizia in Italia.

Il metodo seguito, però, è assolutamente approssimativo, frettoloso, illogico. È approssimativo perché spesso possiamo verificare che molti problemi cui si sarebbe dovuto pensare prima vengono improvvisamente alla ribalta facendoci rendere conto che vi è stata una carenza di istruttoria preliminare e si potrebbe anche dire che è venuta a mancare una verifica dell'impatto legislativo sull'applicazione pratica della riforma. Tale metodo è inoltre frettoloso perché una riforma del genere, per poter essere avviata correttamente, necessita di una massa di strumenti che devono funzionare all'unisono, altrimenti si segue il solito metodo all'italiana volto ad improvvisare delle riforme che pongono in ginocchio il paese, sperando poi che in cinque o dieci anni lo Stato si modernizzi. Ci sono numerosi esempi che possono testimoniare ma non ho intenzione di enumerarli. Tale metodo è anche illogico perché bisognerebbe prima costruire il complesso delle regole e poi farle entrare in vigore tutte insieme e coerentemente.

Al di là delle valutazioni tecniche sul contenuto della riforma, ci si deve porre una domanda, la stessa che formulavo all'inizio del mio intervento. Perché questa insistenza, questa caparbia, questa volontà del Ministro e del Governo di porre in essere una riforma così epocale, con un procedimento, con un metodo così sbagliato? Ho trovato una risposta ed è quella che si può riassumere in tre parole: è una fuga in avanti, che costituisce un diversivo rispetto ai veri e gravi problemi che affannano la giustizia in Italia. È una fuga in avanti perché sappiamo che uno dei

problemi è senz'altro rappresentato dalla semplificazione delle procedure, e ci auguriamo che a questo conduca tale riforma, ma insieme alla questione della semplificazione ve ne sono altre da risolvere, altrettanto importanti e fondamentali, quali quelle della operosità e della produttività dei magistrati e del personale giudiziario, delle carriere, della meritocrazia, degli incarichi esterni.

Il Parlamento ha preso visione di tutto questo al momento dell'indizione del *referendum* cui non ha fatto seguito la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, ma poi queste riforme sono state inopinatamente messe da parte.

Ci troviamo di fronte anche ad un problema di efficienza, di preparazione, di professionalità dei magistrati, un problema strettamente connesso con la questione della separazione delle carriere, al di là del fatto politico fondamentale. Non possono esistere professionalità ed efficienza, così come non può esistere garanzia, se non vi è una separazione di carriere tra pubblica accusa e magistratura giudicante. C'è il tema della responsabilità dei magistrati: pochi anni fa, in maniera plebiscitaria, abbiamo abrogato le norme che rendevano irresponsabile l'attività dei magistrati; il Parlamento è riuscito, con una normativa molto complessa e complicata, a riconfermare l'irresponsabilità dei magistrati. Oltre al problema della responsabilità disciplinare dei magistrati, c'è il problema delle strutture al servizio della giustizia, cioè dei mezzi economici e dei finanziamenti, e quello della semplificazione delle leggi e dei regolamenti, di cui ci si riempie tanto la bocca, ma che in concreto non viene portata avanti. In questi tre anni, in cui si è parlato tanto di semplificazione, abbiamo assistito ad un diluvio di norme di vario livello: norme comunitarie (dobbiamo riconoscere che l'Europa in questo ci sta quasi sorpassando), norme statali, regolamenti governativi e ministeriali, leggi regionali. In questo contesto, il sistema-giustizia non può funzionare: le leggi significano confusione, incertezza, litigiosità, difficoltà di applicazione per la pubblica amministrazione e finiscono per riempire i cassetti e gli armadi delle cancellerie giudiziarie, impedendo alla giustizia di funzionare come dovrebbe.

In modo profondamente diverso da quanto è stato fatto prima dal governo Prodi e poi dal governo D'Alema, chiediamo che si attui una vera e propria *deregulation*, che vengano cioè spazzate via leggi e norme in modo che il sistema sia non soltanto semplificato, attraverso testi unici, ma totalmente disboscato.

La fuga in avanti rispetto ai veri problemi della giustizia in Italia è confermata dal decreto-legge che siamo chiamati a convertire in legge. La doppia via che viene creata rappresenta indubbiamente una specie di confessione di impotenza, un riconoscimento di incapacità di calcolare tempi e modi per calare questa riforma in maniera piena e completa nel sistema italiano.

Mi sono chiesto spesso perché la febbre di riformismo sia accentuata in modo particolare nell'attuale Governo: forse per ragioni di protagonismo. Ogni Ministro ama battezzare una serie di istituzioni con il

proprio nome: la riforma Berlinguer piuttosto che la riforma Gentile; la riforma Flick piuttosto che la riforma Reale o la riforma Vassalli; la riforma Bassanini o la riforma Visco piuttosto che la riforma Terracini o Preti, a chiunque si voglia attribuire la riforma fiscale. Ma vi è dell'altro e vi è di più non solo perché il ministro Flick non è più membro del Governo (pur avendo la paternità di questa riforma non spinge per la sua approvazione, se non nelle proprie stanze private, nei propri uffici professionali) ma anche perché l'azione di governo è concentrata su questa riforma, mentre su altri temi della giustizia vi è il sonno più assoluto. Ciò ci preoccupa e ci fa paura. Secondo la mia analisi, la legislazione in materia di giudice unico rappresenta per il Governo un grandissimo diversivo, quello di creare un gran polverone nell'ambito del sistema-giustizia per far passare in secondo piano i problemi reali della giustizia. Vi sono problemi di semplificazione, ma ve ne sono tanti, ancor più rilevanti, che riguardano i temi cui ho prima accennato in maniera molto semplificata ed essenziale. Dobbiamo valutare questo diversivo per quello che è; dobbiamo chiederci se sarà sufficiente a distrarre la nostra attenzione, ma soprattutto quella dell'opinione pubblica, da quei temi fondamentali che invece si vogliono nascondere in un cassetto, come il tema del giusto processo, cui faceva riferimento poc'anzi il collega Pera, che è una norma giuridica essenziale. Al riguardo, dobbiamo sinceramente fare ammenda di fronte alla comunità internazionale perché il nostro sistema non riconosce un principio di elementare giustizia, vigente in tutti i sistemi dell'Occidente moderno.

In conclusione, ritengo che, oltre a questi problemi che – ripeto – sono epocali, vasti, impegnativi, occorra affrontarne anche altri che bisogna portare alla ribalta di quest'Aula. Ebbene, in questa prospettiva, noi abbiamo la sensazione che, ogni volta che si viene con questi provvedimenti ad intaccare interessi particolari o situazioni delicate, si compia sempre un passo indietro. Il passo avanti e il passo indietro è ormai un modo di comportarsi quotidiano della maggioranza che governa questo paese. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Considerata l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BRIENZA, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 1° luglio 1999**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038).

GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (3294).

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

II. Discussione dei disegni di legge:

DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).

SALVATO e MANZI. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (3116-3294)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Legge quadro in materia di contabilità ambientale (n. 3116);

Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (n. 3294).

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

(Documenti di contabilità ambientale)

**Approvato
con emendamenti**

1. Al fine di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a partire dall'anno finanziario 2008.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti

riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento, nonchè alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La Commissione è composta da nove esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente, due indicati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 500 milioni di lire annue.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

2.100

VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

Respinto

«Art. 2. - 1. La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari al fine di valutare l'impatto delle politiche adottate sull'ambiente.

2. Apposita nota illustrativa allegata al bilancio di previsione dello Stato e al bilancio programmatico indica la spesa destinata ad interventi nel settore ambientale, ripartita per Ministeri e nel suo complesso».

2.101

VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

- Sostituire il comma 1 con il seguente:* **Respinto**
- «1. Ai fini di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio sulla base dei documenti e degli atti precedentemente approvati in merito alla sostenibilità ambientale dello sviluppo».
- 2.102 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA
- Al comma 1, sostituire la parola: «2004», con la seguente: «2010».* **Respinto**
- 2.103 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ
- Al comma 1, sostituire la parola: «2004» con l'altra: «2003».* **Respinto**
- 2.1 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA
- Al comma 1, sopprimere le parole da: «le regioni», fino a: «abitanti».* **Respinto**
- 2.104 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ
- Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti», con le seguenti: «500.000 abitanti».* **Respinto**
- 2.105 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ
- Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti,» con le seguenti: «30.000 abitanti,».* **Improcedibile**
- 2.2 CARCARINO
- Sopprimere il comma 2.* **Respinto**
- 2.106 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ
- Al comma 2, sostituire le parole: «, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano,» con le altre: «, con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti effettuano».* **Precluso dalla non approvazione dell'em. 2.2**
- 2.3 CARCARINO
- Al comma 2, sostituire la parola: «2008» con l'altra: «2007».* **Approvato**
- 2.4 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti comuni possono anche decidere di effettuare gli adempimenti di cui al comma 1, a partire dall'anno finanziario 2003».

V. nuovo testo

2.5 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti comuni possono anche decidere di effettuare gli adempimenti di cui al comma 1, a partire dall'anno finanziario 2004».

Approvato

2.5 (Nuovo testo) SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i comuni facenti parte di Comunità Montane, tali adempimenti possono essere effettuati dalla Comunità Montana di appartenenza».

V. nuovo testo

2.6 GUBERT

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i comuni facenti parte di Comunità Montane, tali adempimenti possono essere effettuati dalla Comunità Montana di appartenenza».

Approvato

2.6 (Nuovo testo) GUBERT

Sopprimere il comma 4.

Respinto

2.107 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Al comma 4, nell'alinea dopo le parole: «ad emanare, entro» *inserire le seguenti:* «e non oltre».

Approvato

2.7 CARCARINO

Al comma 4, nell'alinea sostituire le parole: «su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente», *con le parole:* «su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Respinto

2.200 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: «ambientale dello sviluppo» *inserire le seguenti:* «, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 7, comma 3,».

Approvato

2.500 GIOVANELLI

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «parallela», con la parola: «uniforme». **Respinto**

2.108

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 5 e conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2. **Respinto**

2.8

CARCARINO

Sopprimere il comma 5 e, conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2. **Id. em. 2.8**

2.109

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 5.

Precluso

2.110

VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è composta da nove esperti di cui due indicati dal Ministro dell'Ambiente, uno indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e due indicati dalla Conferenza Stato-regioni». **V. nuovo testo**

2.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è composta da tredici esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'Ambiente, due indicati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), due indicati dalla Conferenza unificata e due espressi dalle associazioni ambientaliste». **Approvato**

2.9 (Nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è composta da nove esperti di cui due indicati dal Ministro dell'Ambiente, uno indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e due espressione delle associazioni ambientaliste».

Precluso

2.10 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «nove» con «sette», «tre» con «due», «due indicati», con «uno indicato» e «500» con «400».

Respinto

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 7, sostituire la parola: «500», con «400».

2.111 MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI,
MANZI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

nel disegno di legge n. 3116 e 3294-A sono delegate al Governo le scelte circa il tipo di informazioni da assumere, nonchè l'utilizzo dei sistemi informativi esistenti;

l'attuabilità del provvedimento è rimessa ai soggetti pubblici di Governo destinatari dell'obbligo di elaborare strategie di sviluppo sostenibile;

accanto ai soggetti pubblici di Governo altri due soggetti sono i destinatari naturali del disegno di legge dalla cui resistenza o collaborazione dipende l'attuazione del dettato normativo: imprese e famiglie ovvero mondo produttivo e consumatori;

considerato che:

una scelta chiara e decisa da parte degli organi di Governo può innescare un processo virtuoso per cui le imprese e le famiglie riconoscono immediatamente l'opportunità di rendere coerenti i rispetti bilanci e comportamenti, per continuare a dialogare con il settore pubblico in termini di investimenti, supporti ed incentivi;

visto che:

il regolamento CE, Euratom, n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 e quello di modifica n. 410/98 del 16 febbraio 1998, nell'istituire un quadro comune per la raccolta, la elaborazione e la valutazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competi-

**Non posto
in votazione (*)**

vità e il rendimento delle imprese nella Comunità, prevede, per il settore, che entro il 1999 gli Stati presentino alla Commissione una relazione sulla disponibilità dei dati necessari per la costruzione di statistiche relative a diverse voci, tra cui «gli investimenti in attrezzature ed impianti collegati alle tecnologie» e le «spese correnti complessive per la tutela ambientale»;

considerato che:

la risposta delle imprese rimane un grosso fattore di condizionamento, perchè essa è strutturalmente connessa a quel complesso rapporto che lega economia e politica in un intreccio di reciproche e variabili influenze;

considerato, inoltre, che:

il comportamento dei consumatori può essere certamente orientato dalla produzione disponibile sul mercato, così come può essere indotto da prescrizioni normative, imposizioni o incentivi fiscali;

rilevato che:

lo strumento di maggiore successo passa attraverso lo sviluppo di una educazione ed una formazione che stimolino a crescere la sensibilità dei cittadini verso i temi ambientali;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, l'introduzione di appropriati meccanismi di incentivazione quali, ad esempio, il credito d'imposta per le imprese che si dotino di adeguate politiche ambientali;

a programmare ed attivare, in collaborazione con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, in conformità alle normative vigenti, gli strumenti riguardanti l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini nelle materie relative alla sostenibilità dello sviluppo.

9.3116-3294.10 (Nuovo testo)

CARCARINO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE E ALLEGATO A

Art. 3.

(Sistema dei conti ambientali)

1. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno 2003, lo Stato, le

**Approvato con
emendamenti**

regioni, le province, i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, adottano un sistema di conti ambientali.

2. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

- a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;
- b) le interazioni tra economia ed ambiente;
- c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello istituzionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'allegato A e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 5 e delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale.

ALLEGATO A

(articolo 3, comma 3)

Il sistema dei conti ambientali dello Stato e delle regioni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

- 1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;
- 2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;
- 3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle Pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

- 1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo

e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;

2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere b) e c).

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

3.100 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la parola: «2003», con la seguente: «2010».

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.103

3.101 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Approvato

«1-bis. Ai fini dell'elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, i comuni di cui all'articolo 2 comma 2 adottano un sistema di conti ambientali a decorrere dall'anno 2007».

3.1 BORTOLOTTO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «economia» inserire le seguenti: «, altre attività sociali».

Respinto

3.2 GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. Al fine dell'applicazione del comma 2 è indetta una gara internazionale, alla quale sono ammessi a partecipare esperti in materia ambientale, di economia, di diritto, di lingue e letteratura straniera, di storia degli usi e costumi dell'Europa, al fine di ottenere una chiara ed univoca definizione dei concetti di cui al presente comma. All'onere si fa fronte nell'ambito della copertura finanziaria prevista nell'articolo 7».

3.102 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «ad emanare entro» inserire le seguenti: «e non oltre».

Approvato

3.3 CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «quindici mesi».

Respinto

3.4 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, MANTICA

Al comma 3, sostituire le parole: «di concerto con il» con le parole: «sentito il parere del».

Respinto

3.103 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, dopo le parole: «n. 281», aggiungere le seguenti: «e l'Accademia della Crusca».

Respinto

3.104 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «livello istituzionale» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 7, comma 3,».

Approvato

3.500 GIOVANELLI

Al comma 3, all'allegato A), ivi richiamato, lettera c), punto 1), aggiungere le seguenti parole: «e lavori pubblici relativamente alle grandi opere».

Approvato

3.5 CARCARINO

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegni di legge nn.3116-3294. Articolo 2.	150	149	002	128	019	075	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

641ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 GIUGNO 1999

Seduta N. 0641 del 30-06-1999 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANDREOTTI GIULIO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BARBIERI SILVIA	F	
BARRILE DOMENICO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BEDIN TINO	M	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BIANCO WALTER	M	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	F	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BRIENZA GIUSEPPE	C	
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	
BRUTTI MASSIMO	F	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	M	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	
CABRAS ANTONIO	F	
CALVI GUIDO	F	

641ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 GIUGNO 1999

Seduta N. 0641 del 30-06-1999 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CAMERINI FULVIO	F	
CAMO GIUSEPPE	F	
CAPALDI ANTONIO	F	
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	C	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPI UMBERTO	M	
CARPINELLI CARLO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	C	
CIONI GRAZIANO	M	
CO' FAUSTO	A	
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTELLONI AUGUSTO	M	
COVIELLO ROMUALDO	F	
CRESCENZIO MARIO	F	
CUSIMANO VITO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	M	
DE CAROLIS STELIO	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DE LUCA ATHOS	F	
DE LUCA MICHELE	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DE ZULUETA TANA	F	
DIANA LINO	F	
DIANA LORENZO	F	
DI BENEDETTO DORIANO	F	

641ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 GIUGNO 1999

Seduta N. 0641 del 30-06-1999 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DI ORIO FERDINANDO	F	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
D'URSO MARIO	M	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FANFANI AMINTORE	M	
FASSONE ELVIO	F	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FOLLIERI LUIGI	F	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	F	
GIARETTA PAOLO	M	
GIORGIANNI ANGELO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUBERT RENZO	A	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	F	
LARIZZA ROCCO	F	
LASAGNA ROBERTO	C	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURICELLA ANGELO	F	
LAURO SALVATORE	C	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	

641ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 GIUGNO 1999

Seduta N. 0641 del 30-06-1999 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LORETO ROCCO VITO	M	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAGGI ERNESTO	F	
MANCINO NICOLA	P	
MANIS ADOLFO	F	
MANZELLA ANDREA	F	
MANZI LUCIANO	F	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASULLO ALDO	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	
MELE GIORGIO	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGLIO GIANFRANCO	M	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	F	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTICONE ALBERTO	M	
MUNGARI VINCENZO	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	M	
NAPOLI ROBERTO	F	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOVI EMIDDIO	C	
OCCHIPINTI MARIO	M	

641ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 GIUGNO 1999

Seduta N. 0641 del 30-06-1999 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
OSSICINI ADRIANO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALOMBO MARIO	M	
PALUMBO ANIELLO	M	
PAPINI ANDREA	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	F	
PERA MARCELLO	C	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIATTI GIANCARLO	M	
PIERONI MAURIZIO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PINGGERA ARMIN	F	
PINTO MICHELE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PREDA ALDO	M	
RECCIA FILIPPO	M	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIGO MARIO	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
ROBOL ALBERTO	F	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	F	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	

641ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 GIUGNO 1999

Seduta N. 0641 del 30-06-1999 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTO GIORGIO	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	M	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	
SCOPELLITI FRANCESCA	C	
SEMENZATO STEFANO	F	
SMURAGLIA CARLO	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	F	
STANISCIA ANGELO	F	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TERRACINI GIULIO MARIO	C	
TOIA PATRIZIA	M	
TONIOLLI MARCO	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TURINI GIUSEPPE	C	
UCCHIELLI PALMIRO	F	
VALIANI LEO	M	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEGAS GIUSEPPE	C	
VELTRI MASSIMO	F	
VENTUCCI COSIMO	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	
VIGEVANI FAUSTO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VIVIANI LUIGI	M	
VOLCIC DEMETRIO	F	

641ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 GIUGNO 1999

Seduta N. 0641 del 30-06-1999 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	F	

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Gnutti ha comunicato di entrare a far parte del Gruppo Misto, cessando di appartenere al Gruppo Lega Nord per la Padania Indipendente.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 30 giugno 1999 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

COVIELLO, RIPAMONTI, VEGAS, MORANDO, FERRANTE, TAROLLI, MORO, MARINO, MANTICA, DONDEYNAZ. – «Modifica dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica» (*Doc. II, n. 28*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6069. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura» (4128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Ripamonti ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: RIPAMONTI ed altri. – «Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico e norme a favore della cura di cani e gatti» (4114).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni» (n. 495).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma am-

ministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 luglio 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (n. 496).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 luglio 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*bis*, e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 luglio 1999.

Corte dei conti, trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso la decisione pronunciata dalla Corte stessa, a Sezioni riunite, nell'udienza del 24 giugno 1999, sul rendiconto generale dello Stato e sui conti ad esso allegati, per l'esercizio finanziario 1998 (*Doc. XIV, n. 4*).

Detta decisione sarà inviata alla 5ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Mariano Severino Sciacca, di Genova, chiede l'adozione di urgenti provvedimenti contro il fenomeno della cosiddetta «ecomafia» (*Petizione n. 625*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Maceratini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02794, dei senatori Pedrizzi ed altri.

Il senatore Bettamio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02933, dei senatori Cortelloni ed altri.

Interpellanze, integrazione dei Ministri competenti

L'interpellanza 2-00765, dei senatori Lubrano di Ricco ed altri, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, è rivolta anche al Ministro di grazia e giustizia.

Interpellanze

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Olivetti Ricerca è nata nel 1987 grazie alla stipula di un contratto di programma di 650 miliardi, successivamente modificato per consentire la concentrazione a Marcianise delle attività produttive del gruppo nel Mezzogiorno in unico sito e la creazione nel Sud di una rete di lavoratori centrata sul comprensorio di Pozzuoli ma con sedi a Bari-Bitritto, Rende-Cosenza e Carsoli-Aquila;

che già nel 1995 le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali organizzavano un'assemblea pubblica aperta a tutte le forze politiche ed istituzionali, a cui partecipavano il sindaco di Pozzuoli professor Mobilio, l'assessore regionale Tagliatela, il senatore Donise, il consigliere regionale Filippo Lucignano e Samuele Ciambriello, l'onorevole Alfonso Pecoraro Scanio e il senatore Palumbo per denunciare il disimpegno progressivo dell'Olivetti e l'utilizzo dello strumento del contratto di programma come mero strumento di autofinanziamento;

che il contratto di programma in oggetto prevedeva che la società consortile per azioni Olivetti Ricerca adeguasse la sua missione industriale a quella del gruppo Olivetti a fronte di mutamenti, quali quelli avvenuti nel corso degli ultimi tre anni, che hanno progressivamente portato il gruppo Olivetti a ridurre la sua presenza nel settore dell'*information technology* per concentrarsi in quello delle telecomunicazioni, fino alla recente acquisizione della Telecom;

che dalla scadenza del contratto di programma avvenuta nel 1997 ad oggi la Olivetti ha progressivamente chiuso i laboratori di ricer-

ca produttivi al Sud facendoli confluire o in altre realtà come nel caso di Rende-Cosenza o procedendo attraverso cessioni di rami d'azienda come nel caso di Marcianise, Carsoli e una parte consistente di Pozzuoli, dando vita alla società di servizi EST, mentre nel frattempo surrettiziamente e per rispondere solo ad esigenze geopolitiche la Olivetti Ricerca acquisiva in prossimità della scadenza del contratto di programma un «laboratorio» ad Ivrea di 170 unità;

che delle società a prevalente capitale Olivetti l'unica a non rientrare nei nuovi assetti del gruppo dopo l'acquisizione della Telecom è la Olivetti Ricerca, pur essendo costituita prevalentemente da giovani laureati professionalmente preparati e per il suo *asset* tecnologico più facilmente integrabile nella nuova realtà;

che la società olandese Getronics, fino a ieri piccolo *competitor* nel settore dei servizi informatici a livello europeo, sembra aver concluso le trattative di acquisizione della Olivetti Ricerca,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro del tesoro intenda intraprendere per porre rimedio alle inadempienze citate in premessa che mostrano con chiarezza come i soldi destinati per creare una rete stabile di laboratori volta alla qualificazione ed espansione dell'apparato produttivo meridionale siano serviti come strumento di autofinanziamento nel periodo di vita più travagliato di questo gruppo;

quale logica di sviluppo possa esistere nella cessione ad un gruppo olandese che opera quasi esclusivamente nei servizi informatici dell'unica realtà di rilievo operante nell'*information technology* nel Meridione;

quali iniziative i Ministri dell'industria e del lavoro intendano a loro volta intraprendere affinché tale patrimonio di intelligenze e risorse non venga inevitabilmente disperso a seguito di questa dismissione pilotata attraverso un gruppo straniero, così come già avvenuto per l'apparato produttivo di Scarmagno con la OPC;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per evitare che il fallimento del contratto di programma della Olivetti si concluda con la beffa della vendita di una società creata prevalentemente con soldi pubblici a una società olandese che fa assistenza tecnica e installazione di attrezzature informatiche, rafforzando la convinzione in molti meridionali che i loro interessi non vengano quasi mai tenuti in considerazione dalle istituzioni;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di ricercare le condizioni perchè possa essere assicurato un rilancio della Olivetti Ricerca all'interno del gruppo soprattutto in considerazione del mutato scenario nel campo delle telecomunicazioni in Italia.

(2-00858)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Bologna ha venduto le farmacie comunali alla multinazionale tedesca Gehe;

che tra i più convinti fautori della vendita si distinse l'ingegner Sante Fermi;

che l'ingegner Fermi, classico esempio di *nomenklatura* post comunista, era stato gratificato di uno stipendio di 400 milioni l'anno per rivestire l'incarico di «city manager»;

che l'ingegner Fermi dopo l'elezione del nuovo sindaco di Bologna ha preferito dimettersi e farsi assumere dalla multinazionale *gehe* che, a parere dell'interpellante aveva un debito di riconoscenza verso l'ex «city manager»,

si chiede di conoscere le valutazioni del Ministro in indirizzo sul disinvolto comportamento dell'ingegner Sante Fermi.

(2-00859)

Interrogazioni

RUSSO SPENA, CÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il rapimento del *leader* del PKK Abdullah Ocalan da parte dei servizi segreti turchi, per lo svolgimento del processo a suo carico, senza alcuna garanzia internazionale e senza la garanzia dei diritti della difesa, dimostra chiaramente la non volontà delle autorità turche di affrontare in termini politici la questione curda;

che il rifiuto espresso dalla Turchia alla proposta di un percorso di pacificazione, già da molti mesi avanzata da Ocalan, ribadita in ultimo nell'aula del tribunale e nuovamente confermata dalla dirigenza del PKK, conferma drammaticamente l'intenzione di voler giungere alla «soluzione finale» della questione curda, attraverso l'intensificazione della guerra e della repressione;

che la sentenza di morte emessa a carico di Ocalan rischia di scatenare un inasprimento drammatico del conflitto armato, oltre le decine di migliaia di vittime e i milioni di profughi già provocati;

che numerose sono le condanne internazionali, ultima quella del Consiglio d'Europa, nei confronti della Turchia per la violazione dei diritti umani;

che al contrario di quanto sarebbe auspicabile lo Stato turco inasprisce la repressione nei confronti degli oppositori e di quanti si battono in modo pacifico per la democrazia, come dimostrano i recenti arresti di Akin Birdal, presidente dell'associazione per i diritti umani, nonché di alcuni sindaci dell'Hadep, eletti nella recente consultazione elettorale;

che sono grandi le responsabilità che ricadono sul nostro paese e sull'Europa per l'avvio di un processo di pace che porti alla sospensione del conflitto e all'avvio di una soluzione pacifica e negoziale della questione curda e in tal senso la Camera dei deputati già si è espressa con l'approvazione delle risoluzioni Mantovani (7-00365) e Tremaglia (7-00382), approvate il 10 dicembre 1997 in Commissione affari esteri,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover mettere in atto ogni forma di tutela giuridica di Ocalan, in particolare agendo per la concessione dell'asilo politico al *leader* curdo da parte del nostro paese;

se non si reputi opportuno applicare in modo rigoroso le clausole della legge n. 185 del 1990 per impedire l'esportazione di armamenti e tecnologie militari a favore della Turchia;

se non si valuti necessario e urgente intervenire in sede UE e ONU al fine di promuovere una conferenza internazionale per una soluzione pacifica e negoziale della questione curda con il coinvolgimento di tutte le parti interessate dal conflitto.

(3-02937)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che l'articolo 19 della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (che stabilisce benefici fiscali per gli «atti, documenti e provvedimenti» di determinate controversie locatizie), alle «istanze» di fissazione delle esecuzioni presentate dai conduttori ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si chiede di sapere:

se – stante, appunto, il fatto che il legislatore ha operato attraverso il richiamo al precitato articolo 57 – non si debba ritenere che i benefici fiscali anzidetti si applichino a tutti gli «atti, documenti e provvedimenti» concernenti le istanze predette e, in particolare, anche alle «deduzioni scritte» che i locatori possono presentare a proposito di tali istanze *ex* articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, come convertito, reso applicabile dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 431 del 1998;

se non si intenda impartire urgenti istruzioni ai dipendenti uffici, che dovranno affrontare il problema *de quo* a partire dal 27 giugno 1999.

(3-02938)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'inchiesta ispettiva intrapresa dalla direzione regionale delle poste di Ancona nei confronti dell'ufficio postale di Petritoli (Ascoli Piceno) si è conclusa recentemente con l'adozione di sanzioni amministrative sia in capo ai dipendenti che al direttore del medesimo ufficio, ritenuti responsabili dei gravi problemi di ordine organizzativo ivi esistenti;

che un dipendente dello stesso ufficio postale di Petritoli, pur risultando completamente estraneo dalle responsabilità accertate in sede d'indagine, è stato colpito – dopo un anno dalla chiusura dell'indagine – da un provvedimento di trasferimento per «manifesta incompatibilità ambientale» con il direttore, nonostante dal fascicolo istruttorio lo stesso figura quale parte lesa (sembra che il dipendente sia stato ingiuriosamente insultato dal direttore,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i criteri e le motivazioni che hanno condotto all'emanazione del provvedimento di trasferimento del suddetto dipendente e per quale ragione non siano state prese in considerazione misure alternative;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione appena descritta e se non intenda accertare le cause in base alle quali sussistono ancora oggi problemi di «incompatibilità» con il direttore.

(3-02939)

MILIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i consiglieri comunali di Capo d'Orlando (Messina) appartenenti ai gruppi consiliari «Movimento per Capo d'Orlando» e «Capo d'Orlando per l'Ulivo» hanno ripetutamente denunciato, sia in consiglio che all'opinione pubblica, attraverso la stampa, la gravissima situazione politico-amministrativa-finanziaria in cui versa quel comune a causa della disinvolta gestione che pare possa aver come ultimo, imminente sbocco la dichiarazione di dissesto anche a causa dei notevoli impegni economici assunti senza copertura e cioè fuori bilancio;

che nei giorni scorsi i predetti consiglieri insieme a diversi rappresentanti politici locali hanno ancora una volta rappresentato al prefetto di Messina la situazione in cui versa il comune di Capo d'Orlando e denunciato anche la compromissione della agibilità democratica di quella amministrazione locale per lo stravolgimento dei metodi da parte di chi dovrebbe esserne il tutore come, peraltro, è a conoscenza anche il Ministro in indirizzo;

che la disinformazione costante, le insinuazioni minacciose, i tentativi di intimidazione costituiscono ormai un *modus* ed una prassi costante nel frenare o contrastare l'operato di chi, nel rispetto delle leggi, esercita liberamente il proprio ruolo istituzionale quale rappresentante delle minoranze consiliari,

si chiede di sapere quali immediate e improrogabili iniziative si intendano adottare per rimuovere la più volte denunciata «crisi di democrazia» registrata nel comune di Capo d'Orlando e se risponda a verità che sia stato proposto dalle autorità di pubblica sicurezza lo scioglimento del consiglio comunale e/o se sia nelle previsioni del Ministro.

(3-02940)

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la condanna a morte di Ocalan conferma che la Turchia continua a rifiutare ogni appello rivolto a creare le condizioni per una soluzione politica della questione curda, insistendo nella sua linea di repressione sanguinaria;

che il comportamento delle autorità turche è evidentemente incompatibile con gli indirizzi che la Comunità europea dichiara di perseguire;

che la sorte di Ocalan deve interessare particolarmente l'Italia sia per le ragioni di principio che hanno da tanto tempo indotto la nostra Repubblica ad essere fermamente contraria alla pena di morte sia per ragioni di coerenza rispetto alla proclamata volontà di ricercare una soluzione politica della questione curda che sarebbe gravemente pregiudicata qualora la sentenza di condanna a morte fosse eseguita,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano le iniziative che il Governo italiano intenda assumere per contribuire a salvare la vita di Ocalan e per creare le condizioni per una soluzione politica della questione curda.

(3-02941)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'articolo 46 del codice della strada, nel dare la definizione di veicolo, recita testualmente: «Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicoli quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento»;

che l'articolo 196 del regolamento di attuazione del medesimo testualmente recita: «Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi. – 1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:

a) lunghezza massima: 1,10 m;

b) larghezza massima: 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;

c) altezza massima: 1,350 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;

d) sedile monoposto;

e) massa in ordine di marcia 40 kg;

f) potenza massima del motore 1kw;

g) velocità massima 10 km/h per i veicoli dotati di motore.

Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg).

2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.

3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonchè all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1»;

che alla luce del combinato disposto dei due articoli, risultando difficile riscontrare nei veicoli ad uso degli invalidi tutte le caratteristiche di cui sopra, le compagnie assicuratrici si rifiutano di stipulare con gli invalidi polizze a garanzia di eventuali danni a terzi;

che da quanto sopra deriva comunque la considerazione che quasi tutti i veicoli ad uso dei disabili attualmente circolanti in Italia contrastano con le norme di legge ed incorrono nella disposizione contemplata al comma 2 dell'articolo 196 del regolamento che prevede come «...il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46 comma 1»;

che pertanto anche i veicoli ad uso degli invalidi dovrebbero essere assoggettati ad immatricolazione e disporre di targa,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo il Governo intenda intervenire con urgenza per porre fine a queste contraddizioni normative garantendo agli invalidi che sono costretti a spostarsi su veicoli ad uso specifico la possibilità di stipulare polizze assicurative per eventuali danni a terzi con qualsivoglia compagnia operante sul territorio nazionale;

se in ogni caso, essendo detti veicoli oramai riconosciuti unanimemente e giuridicamente quali indispensabili ed insostituibili ausili protesici per la mobilità dell'invalido (e quindi alla pari di un qualsivoglia arto artificiale), il Governo non ritenga che le compagnie di assicurazione debbano obbligatoriamente stipulare con gli invalidi che ne facciano richiesta polizze a copertura di eventuali danni a terzi arrecati «personalmente» dagli invalidi stessi con ciò comprendendovi, ovviamente, anche quelli che possono essere provocati dall'uso dell'ausilio o dall'ausilio stesso. In altre parole, il soggetto cui riconoscere il diritto a stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni a terzi deve diventare l'invalido e non il mezzo ad uso specifico dello stesso.

(4-15676)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa.* – Premesso:

che a pagina 17 del settimanale britannico «Flight International» (30 giugno - 6 luglio 1999) compare un testo sotto il titolo «Kosovo drives Italiana air force to rethink defence system», dal quale si apprende che per effetto delle esperienze della recente campagna nella ex Jugoslavia i *leader* dell'Aeronautica militare italiana si sarebbero accorti che sono necessarie efficaci difese aeree a corto raggio per almeno venti basi ed appressamenti della stessa Forza armata in Italia; conseguentemente – secondo la citata pubblicazione britannica – dovranno essere

acquisiti venti sistemi terra-aria misti di missili e artiglierie per i quali sarebbero in competizione varie industrie americane, europee e la Alenia Difesa della Finmeccanica spa, il tutto per una spesa variante tra i 380 ed i 400 miliardi di lire, dati come già disponibili;

che fino a pochi anni or sono era presentato come ai livelli più avanzati della tecnologica e come di insuperabile efficacia il sistema di difesa aerea a bassa quota e corto raggio basato sul sistema missilistico «Spada» dell'Alenia Difesa, sistema del quale l'Aeronautica militare acquisiva numerosi esemplari, pagando un prezzo superiore di similari sistemi europei ed americani; successivamente gli «Spada» sono stati sottoposti a lavori definiti di ammodernamento ad elevato costo per la Forza armata,

si chiede di conoscere:

se risultino rispondenti a realtà le informazioni pubblicate dal citato settimanale britannico;

in caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra:

i motivi per i quali sono dopo la conclusione delle operazioni sulla ex Jugoslavia il vertice dell'Aeronautica militare italiana si sarebbe reso conto dell'urgente necessità di potenziare le difese di basi aeree ed altri apprestamenti;

i motivi per i quali all'adempimento in oggetto non si è provveduto in precedenza, devolvendo a tal fine le ingenti risorse finanziarie che il Ministero della difesa ha devoluto a discusse iniziative di opinabile utilità, quasi sempre nel tornaconto di aziende Finmeccanica;

se il Governo, nell'adottare la decisione di affiancare le forze della NATO nelle operazioni nella ex Jugoslavia, fosse a conoscenza che basi ed apprestamenti dell'Aeronautica militare non disponevano di sufficienti difese;

quale sia l'effettiva validità del sistema di difesa aerea a bassa quota e corto raggio «Spada» in dotazione all'Aeronautica militare, quale sia il totale delle spese sopportate dal Ministero della difesa per l'acquisizione e l'ammodernamento dei sistemi «Spada», se tali sistemi ebbero ad essere acquisiti sulla base di un preciso requisito autonomamente formulato dai competenti organismi dell'Aeronautica militare oppure se furono di fatto imposti dalla Finmeccanica; quali siano gli specifici motivi per i quali si sente la necessità di sostituire i sistemi «Spada» o di affiancarli con materiali diversi;

preso atto che l'acquisizione dei nuovi sistemi di difesa aerea a corto raggio e bassa quota non dovrebbe essere limitata – come di consueto in occasione di forniture di armi, mezzi e sistemi all'Aeronautica militare – ad aziende Finmeccanica, se a queste ultime sarà riservato (col pretesto di garantire una pretesa autonomia logistica) il proficuo ruolo di intermediario, esternamente oneroso per il contribuente;

sulla base di quale specifico provvedimento legislativo o di quale capitolo di spesa del bilancio del Ministero della difesa sia stata affermata la disponibilità di 400 miliardi di lire;

se non sia opportuno, nell'acquisizione da parte dell'Aeronautica militare dei sistemi di difesa aerea in oggetto, che ci si attenga a concetti di uniformità e standardizzazione con le altre forze aeree dell'Unione europea;

se, tenendo conto delle inaccettabili ed onerose (per il contribuente) consuetudini che caratterizzano i rapporti fra le aziende Finmeccanica ed il Ministero della difesa per quanto riguarda le forniture all'Aeronautica militare, si ritenga opportuno che i competenti organismi del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica attuino particolare sorveglianza e controllo sull'acquisizione da parte dell'Aeronautica militare dei sistemi di difesa aerea in oggetto. (4-15677)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che diversi istituti bancari, in merito alle cosiddette segnalazioni antiriciclaggio, hanno dovuto notare che – allorchè dette segnalazioni venivano fatte alle questure – le indagini al proposito venivano condotte in modo discreto e per lo più con accessi alle banche e in forma orale;

che l'Ufficio cambi (al quale pervengono ora le segnalazioni) incarica il nucleo di polizia valutaria centrale il quale incarica a sua volta i nuclei regionali che poi avviano indagini scritte (con richiesta scritta e pretendendo risposta scritta) che rendono facilmente identificabile la banca segnalante,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ritornare al vecchio sistema della segnalazione alle questure e, in caso negativo, quali accorgimenti si intenda disporre perchè gli accertamenti tornino ad essere fatti in forma discreta e con assunzione diretta presso le banche interessate delle informazioni opportune. (4-15678)

DEMASI. – *Al Ministro per le politiche agricole e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che i coltivatori diretti delle frazioni di Santa Lucia e Sant'Anna di Cava de' Tirreni (Salerno) sono in agitazione a causa della insufficiente e saltuaria fornitura di acqua per l'irrigazione da parte del Consorzio di bonifica dell'agro sarnese nocerino;

che tale difettosa fornitura minaccia seriamente i raccolti giunti ormai a maturazione;

che l'inadempienza del Consorzio sarebbe la conseguenza delle proteste del personale dipendente per il trattamento economico in godimento;

che sia la vertenza sindacale interna sia la ricaduta di essa sull'utenza esterna testimoniano una cattiva conduzione del Consorzio sia per la gestione delle risorse sia per la erogazione dei servizi;

che nonostante la gravità della situazione denunciata dai coltivatori di Cava gli assessorati degli enti territorialmente competenti non

hanno assunto nessuna iniziativa per eliminare cause e conseguenze delle inadempienze del Consorzio di bonifica dell'agro sarnese nocerino, l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda, per quanto di competenza, intervenire urgentemente per consentire ai coltivatori delle frazioni di Santa Lucia e Sant'Anna di ottenere l'acqua necessaria alla corretta irrigazione delle coltivazioni;

se si intenda promuovere iniziative per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e contabili nella gestione del Consorzio;

se, infine, si intenda sollecitare una totale riforma dei Consorzi di bonifica che, con le attuali strutture e competenze, sono totalmente inadeguati ai compiti loro assegnati.

(4-15679)

LAVAGNINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 14 aprile 1999 lo scrivente chiese con un'interrogazione (4-14880) al Ministro dell'interno di sapere quali provvedimenti urgenti intendesse porre in essere per rendere più incisivi i controlli preventivi da parte delle autorità di pubblica sicurezza ancorchè per esprimere con decisione le attività di prevenzione e, ove necessario, di repressione del diffuso fenomeno, illegale e altamente rischioso per la pubblica incolumità, delle corse automobilistiche notturne sulle strade urbane e nell'*hinterland* romano;

che alla citata interrogazione parlamentare non è ancora pervenuta risposta;

che perdurano le situazioni di insostenibile quotidianità, come riferito puntualmente dagli organi di stampa, nei tratti, soprattutto autostradali, che favoriscono questo tipo di attività illegali e pericolose, in particolare lungo la bretella dell'autostrada Roma-L'Aquila, in via Palmiro Togliatti, sulla via Olimpica e la litoranea nel tratto tra Ostia e Torvaianica e tra Lavinio e Anzio, a Cerveteri sul rettilineo della strada Settevene-Palo, a Castelgandolfo nel tunnel che conduce al lago, lungo la via Tuscolana e la via Agnanina, a Fregene nei pressi della pineta, eccetera,

si chiede di sapere se si intenda adottare soluzioni aventi carattere di urgenza per fronteggiare tale pericoloso fenomeno.

(4-15680)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che alcuni consiglieri comunali di Giugliano in Campania (Napoli) hanno presentato ai Ministri interrogati una petizione in ordine alla chiusura di molteplici agenzie assicurative;

che secondo quanto si legge nella petizione i cittadini di Giugliano si trovano nell'impossibilità di stipulare i contratti di assicurazione dal momento che diverse compagnie assicurative hanno lasciato il territorio interessato e sono stati revocati i mandati a molti agenti;

che l'assenza di dette compagnie genera anche problemi di ordine legale visto che alcune assicurazioni sono obbligatorie per legge; considerati gli immaginabili molteplici disagi che derivano agli aspiranti assicurandi,

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali siano state le motivazioni che hanno determinato il sorgere di una tale situazione;

quali iniziative si intenda adottare per tutelare i diritti dei cittadini giugliesi a poter stipulare contratti di assicurazione e non incorrere, in tal modo, nelle more previste dalla legge.

(4-15681)

LUBRANO di RICCO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'operato degli uffici del registro atti pubblici ed atti privati di Napoli, nonché della esattoria comunale di Napoli, attualmente gestita dal Banco di Napoli spa, è assolutamente carente sotto il profilo dell'efficienza e della celerità;

che relativamente agli uffici del registro atti pubblici ed atti privati di Napoli il ritardo accumulato nella restituzione degli originali degli atti pubblici, soggetti ad imposta sia fissa che proporzionale e/o graduale, ormai ha raggiunto e superato l'anno dalla loro registrazione mentre il tempo richiesto per gli originali degli atti privati, sia quelli autenticati che quelli non autenticati, registrati presso l'ufficio atti privati, è addirittura maggiore;

che tale situazione, oltre ad impedire l'esecuzione degli adempimenti successivi alla registrazione (annotamenti ipotecari, deposito degli atti presso i competenti uffici, ispezioni biennali dell'archivio notarile agli atti, senza contare i frequenti smarrimenti degli originali registrati), crea notevoli disagi nell'utenza costringendo i pubblici ufficiali al rilascio delle copie, per i necessari adempimenti, ove possibile, senza l'indicazione del relativo numero di registrazione, in violazione di quanto stabilito dalla vigente legge di registro, che impone il divieto del rilascio delle copie conformi se non munite di tutti gli elementi della registrazione;

che dal canto suo l'esattoria, soprattutto per i tributi comunali (imposta sulla rimozione dei rifiuti solidi urbani, eccetera), non provvede alla notificazione ai contribuenti delle relative cartelle in tutte le ipotesi di obbligatorietà ma, dopo l'avvenuta scadenza delle rate che il contribuente, in mancanza di notifica obbligatoria, non sa di dovere pagare, trasmette per posta una cartolina con la quale comunica le rate scadute e gli interessi moratori dovuti, anche quando è a conoscenza della mancata notifica della cartella;

considerato:

che tale modo di operare ingenera insuperabili incertezze e fastidi nel contribuente il quale, in mancanza della cartella notificata, non ha nemmeno la possibilità di incaricare del pagamento, delle rate o per l'intero importo, l'istituto di credito che gestisce l'esattoria, ove correntista dello stesso;

che ciò costringe l'incolpevole contribuente a lunghe file presso l'esattoria per l'accertamento della mancata notifica ed il pagamento delle rate scadute, senza interessi moratori, ovvero, per evitare i relativi inconvenienti, al pagamento anche della mora non dovuta per la mancata notifica,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per porre rimedio alle gravi disfunzioni degli uffici del registro atti pubblici e atti privati di Napoli e dell'esattoria, anche in considerazione del fatto che il loro operato è contrario alla politica del Ministero delle finanze e agli sforzi fatti per cercare di agevolare al massimo il contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali.

(4-15682)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che a volte la giustizia usa due pesi e due misure: ne è consapevole Gaetano Cutaia, cinquantannenno residente a Collegno (Torino) in via Donizetti 46, cieco da un occhio dall'età di cinque anni;

che è dal 1945 che il signor Cutaia rivendica un piccolo riconoscimento e, mentre a lui è stato negato, sono state accolte le richieste di altre due persone che si trovavano nella sua stessa condizione;

che il fatto è avvenuto il 27 ottobre 1945 a Riesi (Caltanissetta), quando da bambino il signor Cutaia venne investito dallo scoppio di una bomba in uso all'esercito italiano;

che quel giorno il giovane Cutaia giocava in un campo con altri dieci bambini, uno dei quali trovò una bomba e la prese in mano; fu l'inferno: morirono due bambini e gli altri rimasero feriti, Cutaia perse l'occhio destro;

che egli venne quasi immediatamente riconosciuto invalido civile di guerra dalla commissione di Palermo ma nel febbraio del 1950 il Ministero del tesoro gli comunicò che non avrebbe accettato la sua domanda di invalidità;

che nel 1957 arrivò un altro rifiuto motivato con il fatto che quella bomba non poteva essere stata messa lì da reparti militari;

che nel 1968 finalmente una nuova legge riconobbe il fatto che se si era trattato di un ordigno bellico ed era stato un minore a farlo esplodere allora l'infortunio avrebbe dato diritto all'invalidità di guerra; infatti due di quegli undici bambini colpiti da quella bomba ricevono una piccola pensione;

che a quel punto il signor Cutaia ripresentava la domanda per il riconoscimento della sua invalidità ma sino ad oggi non ha ricevuto alcuna notizia in merito;

che la cosa più assurda è che il comune di Riesi ha ultimamente costruito un nuovo stadio su quel terreno e lo ha dedicato «agli undici martiri del 1945»: dopo il danno anche la beffa,

gli interroganti chiedono di sapere come stiano realmente le cose e, se del caso, quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per riparare prontamente a questa ingiustizia.

(4-15683)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia* – Premesso:

che gli sfrattati per fine locazione, intenzionati ad ottenere una proroga, avranno tempo fino al 27 luglio per presentare la domanda in pretura;

che a Torino, già da oggi, gli sportelli sono al collasso, con code infinite, con migliaia di sfrattati, con decine di documenti da presentare, dopo una trafila burocratica scandita da sei-sette passaggi e l'inevitabile spesa per chi decide di farsi assistere, e tutto ciò rende la situazione a dir poco drammatica;

che nelle code vi è una tensione che in certi casi è sfociata in veri e propri pestaggi ingaggiati tra i più esasperati nel bel mezzo della strada;

che la notizia, di questi giorni, che il Ministero delle finanze ha abolito i bolli da allegare alla domanda, pari a circa 200.000 lire in meno a domanda, ha calmato un pò gli animi ma la situazione resta comunque insostenibile,

gli interroganti chiedono di sapere cosa intenda fare il Governo per ovviare a questi inconvenienti che ancora una volta colpiscono i più deboli. Molti sono gli sfrattati con scarsi mezzi che cercano di sistemarsi autonomamente per non dover sostenere altre spese e sovente arrivano in pretura con una documentazione incompleta dopo una coda interminabile e si sentono dire che la documentazione presentata non è sufficiente e sono costretti a tornarvi. Molte sono anche le persone anziane, sole e con basso reddito che da un giorno all'altro si trovano invischiate in questa baraonda. Gli interroganti ritengono che sia giusto che la giustizia faccia il suo corso ma i cittadini di un paese civile e moderno come il nostro devono essere messi in condizione di evitare situazioni da terzo mondo.

(4-15684)

ROBOL. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Premesso:

che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» si è concluso lo scorso anno un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ricercatore (gruppo F07 – medicina interna, ex Borgia – D'Erasmus);

che a tale concorso un candidato (il dottor Marco Acca) è risultato primo classificato alle prove scritte e classificato pari merito alle prove orali con quelli che sono risultati i due vincitori e che quindi la graduatoria finale, che l'ha visto terzo classificato, e di conseguenza escluso, è stata determinata solo dalla valutazione dei titoli scientifici;

che per quanto concerne in particolare la seconda classificata (la dottoressa Paola Mitterhofer) è quella che, in assoluto, ha presentato il minor numero di pubblicazioni scientifiche, come peraltro confermato dalla stessa commissione esaminatrice che, nella valutazione «grezza» dei titoli, le ha attribuito il punteggio più basso tra tutti i candidati (13,4 punti, ad esempio, rispetto ai 58 punti del terzo classificato);

che nella conversione del punteggio «grezzo» nell'ambito dei 30 punti disponibili per la voce «titoli» la commissione esaminatrice, rovesciando il criterio selettivo, ha fatto sì che sempre la predetta candidata si trovasse a beneficiare di un punteggio in trentesimi spropositato, determinato senza alcun riscontro in una equazione matematica, e che in base a tale accorgimento è risultata poi vincitrice del concorso;

che quanto sopra esposto è attualmente oggetto di un ricorso al TAR del Lazio,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario assumere iniziative intese ad accertare la legittimità o meno dell'operato della commissione a tutela e a salvaguardia della trasparenza e regolarità del concorso in parola e, in caso affermativo, disporre la sospensione dell'efficacia, per evitare che l'effetto dilatorio del ricorso al TAR ne vanifichi di fatto un eventuale accoglimento.

(4-15685)

SERENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che Fabio Callegari, di 37 anni, dieci anni fa ha avuto un incidente stradale riportando lesioni gravissime che lo hanno reso non più autosufficiente; i genitori hanno dovuto anche lasciare la loro attività lavorativa per poterlo seguire, poi si sono visti costretti a ricoverarlo a Valdobbadiene in una struttura per anziani; qui la retta era relativamente alta (lire 1.600.000-1.700.000) e i genitori si videro costretti a pagare un infermiere per accompagnare il figlio all'esterno della struttura;

che dopo sei anni il Callegari ha dovuto lasciare tale struttura ed è stato ricoverato al terzo piano ala nord dell'ex ospedale di Pederobba-reparto per traumatizzati cranici, per il quale avevano avuto ampie assicurazioni sulla presenza di personale qualificato e sulla possibilità di fruire di una tempia adeguata; qui la retta è di lire 2.600.000, l'assistenza lascia molto a desiderare e la struttura non è per traumatizzati; nella medesima struttura hanno cominciato anche ad accogliere bambini down che hanno altre patologie e avrebbero bisogno di un diverso tipo di assistenza; successivamente si sono aggiunti degenti con problemi psichiatrici, rivelandosi l'assistenza ulteriormente carente, tant'è che la madre deve assistere giornalmente il figlio per almeno sette ore, dopo aver verificato che veniva sedato e lasciato privo della necessaria assistenza; tra l'altro per un certo periodo gli è stato affiancato nella stessa stanza un degente con problemi psichiatrici e di natura sessuale, venendo anche a subire una serie di fratture; recentemente si è cercato di supplire alle varie carenze facendo intervenire uno psicologo, ma l'assistenza continua a rivelarsi inappropriata: di notte opera per tutti i piani un solo infermiere professionale che agisce, anche nelle urgenze, in due strutture contemporaneamente (il centro servizi e il centro anziani) e che deve seguire pazienti con varie tipologie di invalidità (distrofie, problemi neurologici, psichiatrici, respiratori); è stata anche rilevata in alcune occasioni l'assoluta assenza anche di quest'unico infermiere professionale;

che attualmente il centro anziani presso l'ex ospedale di Pederobba dispone di tre reparti per non autosufficienti, più una trentina di disabili psichici giovani molto gravi il cui disagio non pare sia tenuto

nella debita considerazione dagli amministratori, tant'è che si sono rincorsi numerosi progetti per creare un centro pilota che avrebbe dovuto estendere la propria consulenza anche ad altre case di riposo (Cornuda, Vidor, Valdobbiadene, Follina) con dispendio di risorse professionali a scapito della prioritaria assistenza agli ospiti del centro di Pederobba;

che presso il suddetto centro (sia perché imposto dalla USL, sia perché economicamente conveniente per i tre milioni mensili di retta) è stato aperto il reparto disabili psichici senza tenere conto della mancanza di esperienza del personale, che avrebbe dovuto venire preventivamente avviato a corsi di qualificazione;

che lo stesso amministratore cui è stato affidato l'incarico di responsabile del centro anziani non ha mai stabilito un rapporto costruttivo con i medici, rapporto di cui avrebbero beneficiato gli anziani pazienti, né mai sarebbe stata convocata una assemblea dei medici;

che la struttura, che dipende dall'IPAB, vive un momento di particolare disagio gestionale dopo che la regione Veneto con proprio decreto ha fatto decadere per incompatibilità dalla carica di presidente dell'ente Opere pie d'Onigo il ragioniere Aldo Vanzo, avendo questi raggiunto il terzo mandato consecutivo;

che il nuovo presidente, già direttore della «CementiPiave», è solo una figura di transizione in attesa che il sindaco di Pederobba nomini, nel prossimo aprile, la nuova amministrazione;

che la defenestrazione del ragioniere Vanzo, cui, a fronte dell'incompetenza sanitaria di alcuni i suoi collaboratori, va ascritto il merito di aver trasformato il centro anziani in residenza sanitaria assistenziale, di aver completato la ristrutturazione del centro anziani e della casa di riposo nonché la realizzazione di minialloggi per autosufficienti, è chiaramente riconducibile all'eterna faida DC dorotei/fanfaniani: purtroppo nel momento in cui la politica avrebbe dovuto coagularsi a sostegno di questo «servizio per anziani», che veniva assumendo dimensioni di rilievo, sono prevalse le beghe e gli appetiti partitocratici;

che anche grazie a tali «perversioni» politiche l'ex ospedale di Pederobba, come la gran parte degli ospedali veneti che sono nati e si sono mantenuti, negli anni, con i lasciti della gente e dei benefattori del luogo, rischia di chiudere definitivamente i battenti seguendo la sorte dei 34 ospedali veneti già dichiarati defunti;

che tali soppressioni continuano a manifestarsi attraverso una progressiva agonia che si esplica attraverso il licenziamento del personale, la dequalificazione professionale e la mancata erogazione di materiale sanitario;

che il Veneto, oltre ad essere ai primissimi posti in quanto a versamenti di tasse e tributi di ogni tipo con cui lo Stato deve sovvenzionare il cosiddetto *welfare state*, è tra i principali contribuenti in Italia in quanto a versamenti al Servizio sanitario nazionale, con entrate per lo Stato stesso di gran lunga superiori a quanto viene effettivamente speso per la sanità in Veneto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti risposte si intenda fornire ai gravi problemi relativi al funzionamento del reparto per traumatizzati cranici e del centro an-

ziani presso l'ex ospedale di Pederobba e in particolare al caso del signor Fabio Callegari;

quali siano l'utilizzo e le funzioni che si intendono effettivamente attribuire all'ex ospedale di Pederobba e in particolare se ci si intenda orientare verso un'assorbimento progressivo e totale da parte dell'USL di questa struttura attualmente autonoma oppure se ci sia già un orientamento a privatizzare l'intero complesso;

cosa effettivamente preveda il piano di razionalizzazione degli ospedali del Veneto e come si intenda eliminare gli sprechi e garantire la sopravvivenza di tutti quegli ospedali che hanno dimostrato, servizi e conti alla mano, di poter continuare a rimanere in funzione.

(4-15686)

TONIOLLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che per le note ragioni riferite ai rischi ai quali è soggetto il territorio della provincia di Venezia, in particolare al rischio idraulico e a quello industriale, la sensibilità e la preoccupazione nel campo della protezione civile è particolarmente elevata e diffusa, come testimonia, in quasi tutti i comuni della provincia di Venezia, la presenza di gruppi di volontari organizzati e di piani comunali di protezione civile;

che la provincia di Venezia già dal 1995 ha istituito, con il comune di Venezia e la prefettura, l'ufficio tecnico provinciale di protezione civile, con lo scopo di utilizzare al meglio le sinergie in un campo nel quale le competenze sono suddivise tra molti enti;

che in merito al testo del decreto legislativo istituyente l'Agenzia di protezione civile si osserva che:

a) l'Agenzia risulta essere troppo accentratrice, senza articolazioni regionali e provinciali; manca, infatti, di raccordo con il territorio e ripropone modelli verticistici che l'esperienza ha già dimostrato essere inefficienti ed anche dannosi;

b) non vi è chiarezza nei rapporti tra l'Agenzia e gli enti locali, in quanto si rinvia a generiche «convenzioni ed intese»;

c) la dipendenza dal Ministro dell'interno è deviante e preoccupa in quanto le logiche del Ministero non sono quelle di chi opera nel campo della protezione civile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda articolare le funzioni dell'Agenzia su basi regionali e provinciali sull'esempio dell'attuale organizzazione dei vigili del fuoco e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

se intenda esplicitare i rapporti tra Agenzia ed enti locali, tenuto conto delle competenze istituzionali (legge n. 142 del 1990, legge n. 225 del 1992, decreto legislativo n. 112 del 1998) degli stessi enti locali;

se intenda porre l'Agenzia, mantenendo la sua autonomia gestionale e contabile, sotto la vigilanza politica del Presidente del Consiglio dei ministri, così da poter favorire la massima collaborazione tra tutti gli enti ed amministrazioni, diminuendo i conflitti di competenza e garantendo la necessaria trasversalità;

se intenda, in conclusione, assicurare efficienza ed efficacia all'Agenzia favorendo il coordinamento tra vigili del fuoco, volontari, lavoratori dei servizi tecnici nazionali e tutti gli altri operatori del settore.

(4-15687)

TONIOLLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che in riferimento all'ordinanza ministeriale n. 153 firmata il 15 giugno 1999, nel punto che riguarda il mancato riconoscimento della professionalità acquisita da parte degli insegnanti precari, essa appare in contrasto con la volontà del Parlamento che durante l'approvazione della legge n. 124 del 1999 aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della professionalità acquisita;

che tale atteggiamento risulta contraddittorio e l'ordinanza rischia un blocco a seguito dei numerosi ricorsi da parte dei precari danneggiati dall'ordinanza medesima;

che le procedure di reclutamento dei docenti precari secondo quanto stabilito in sede parlamentare non devono creare uno sbarramento allo scritto attraverso il requisito di ammissibilità o non ammissibilità perchè in tal modo il riconoscimento della professionalità acquisita non troverebbe fondamento ed applicazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile ed urgente trovare gli strumenti atti a modificare l'ordinanza anche attraverso uno strumento straordinario di competenza del Parlamento onde reintrodurre il principio della professionalità acquisita e quindi rendere l'ordinanza ministeriale legittima rispetto alla fonte di legge primaria (legge n. 124 del 1999).

(4-15688)

PIZZINATO, DUVA, PILONI, RIPAMONTI, MONTAGNA, SMURAGLIA, BERNASCONI, MACONI, ELIA, SQUARCIALUPI, VOLCIC, CÒ, MARINO, BESOSTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'ora di ingresso degli operai nella mattinata di oggi, 30 giugno 1999, presso la cabina telefonica di fronte allo stabilimento Pirelli Bicocca, in viale Sarca, a Milano, un operaio dello stesso stabilimento ritrovava un documento delle Brigate rosse che immediatamente veniva consegnato alle forze dell'ordine – carabinieri – prontamente invitate sul luogo dai lavoratori;

che sembrerebbe che lo stesso documento delle Brigate rosse sia autentico e conforme a quello ritrovato dopo l'assassinio del professor Massimo D'Antona lo scorso maggio;

che i primi episodi all'inizio del terrorismo nel nostro paese nei decenni trascorsi ebbero come obiettivo proprio detto stabilimento;

che lo scorso 12 maggio, a fronte degli attentati alla sede dei Democratici di sinistra di Sesto San Giovanni ed alla sede della camera del lavoro territoriale di piazzale Segesta a Milano – i quali facevano seguito a numerosi altri attentati alle sedi dei Democratici di sinistra

della provincia di Milano – gli interroganti rivolsero una interrogazione urgente (4-15204) alla quale non è stata tuttora fornita risposta,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno e i servizi preposti abbiano raccolto informazioni riguardanti gli autori degli attentati, le organizzazioni promotrici degli attentati, l'autenticità del documento delle Brigate rosse; quali misure si siano adottate e si intenda adottare per assicurare il normale svolgimento dell'attività politica, democratica e sindacale nonché per evitare e superare le tensioni.

(4-15689)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* – Premesso:

che 149 editori, in questo momento, parlano contemporaneamente a 7.942.000 lettori attraverso le loro 672 riviste;

che oltre cento milioni di copie vengono lette ogni anno da imprenditori e tecnici delle aziende industriali e commerciali, da commercianti, professionisti ed artigiani, ovvero da tutti gli operatori professionali che hanno scelto, attraverso la lettura di riviste specializzate e molto spesso solo con esse, di aggiornarsi per poter svolgere in modo competitivo la propria attività nel cosiddetto «mercato globale»;

che oltre duemila sono i posti di lavoro a rischio, pertanto, nell'editoria periodica specializzata a causa del previsto aumento degli oneri postali, conseguenza della fine dell'attuale regime agevolato, come previsto dall'articolo 41 della legge finanziaria 1999;

che, in base al succitato articolo della finanziaria 1999, infatti, a partire dal 1° gennaio 2000 gli invii postali dei periodici tecnici specializzati, giusto quanto denunciato dalla associazione nazionale editoria tecnica specializzata, passeranno da una media di 492 lire a copia a 1.230 lire, con un aumento del 150 per cento, cioè due volte e mezzo la tariffa attuale;

considerando che il fatturato dell'editoria tecnica e specializzata è di circa tremila miliardi di lire per 357 milioni di copie, l'aggravio risulterà pari a 264 miliardi, quasi il nove per cento;

che nessuna azienda editoriale al mondo è in grado di assorbire un tale aumento senza conseguenze drammatiche;

che la novità introdotta dalla legge finanziaria 1999 inciderà solo parzialmente sui bilanci di quegli editori di stampa tecnica che diffondono le loro testate prevalentemente attraverso la posta senza che, parallelamente, a ciò corrisponda un sia pur minimo incremento di qualità del servizio;

che secondo l'Anes l'impossibilità, appunto, di sostenere questi costi porterà a molte conseguenze negative, la prima delle quali sarà la diminuzione dell'occupazione,

che il timore, in altre parole, è che – in un comparto composto quasi esclusivamente da imprese piccole e medie – almeno il 50 per cento del differenziale dei costi postali venga scaricato attraverso tagli occupazionali;

che questa operazione, tradotta in unità, significa circa 1.900 persone su un universo composto da 547 aziende con 2.505 riviste periodiche e 16.300 dipendenti;

che l'editoria tecnica e specializzata è uno dei pochissimi veicoli (in qualche caso l'unico) attraverso i quali viaggiano l'aggiornamento e la formazione di molte importanti categorie professionali; basti pensare ai medici e agli operatori della sanità, agli architetti e in genere a tutti i professionisti iscritti agli albi – giornalisti compresi – fino alle categorie più tecniche (installatori, trasportatori, costruttori) che attraverso le riviste di categoria e quelle cosiddette di settore ricevono informazioni sulla evoluzione della tecnologia e delle normative, del mercato e delle sue prospettive, della ricerca, restando un veicolo quasi esclusivo di informazioni e notizie per gli hobbisti e gli appassionati,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo il Governo ritenga di dover intervenire con urgenza recependo quelle che sono le due principali richieste degli editori specializzati, vale a dire che la messa a regime della nuova normativa prevista dall'articolo 41 della legge finanziaria 1999 avvenga in maniera molto graduale e che i criteri utilizzati nella destinazione delle risorse pubbliche a favore dell'editoria specializzata consentano a quegli editori di operare sul mercato in condizioni economicamente accettabili, giusto quanto previsto anche dall'articolo 3 della direttiva n. 97/67 CE che dice: «gli Stati membri garantiscono servizi postali forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti»;

se il Governo non ritenga di poter intervenire a modifica di quanto previsto in materia di editoria periodica specializzata servendosi dello strumento del prossimo documento di programmazione economica e finanziaria già annunciato.

(4-15690)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA. – *Al Ministro delle comunicazioni.*
– Premesso:

che il consiglio di amministrazione della Poste italiane spa sembra intenzionato ad affidare in via esclusiva la manutenzione dei centri di meccanizzazione postale alla Elsag Bailey con un costo a carico delle Poste di circa 104 miliardi;

che la proposta dell'Elsag appare impropria poichè essa svolgerebbe la manutenzione per un corrispettivo identico a quello attualmente percepito per tutte le attività di manutenzione che oggi vengono svolte con il contributo di ben 525 tecnici delle Poste;

che conseguentemente è lecito ritenere che i contratti di manutenzione attualmente in corso vengano eseguiti dalla Elsag a fronte della corresponsione di un corrispettivo del tutto sproporzionato in eccesso rispetto alla attività effettivamente svolta;

che al consiglio di amministrazione è affidato il compito del risanamento dell'azienda Poste e che l'attuale gestione dei contratti di manutenzione degli impianti rappresenta uno spreco ingente di denaro pubblico,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare attentamente la congruità dei corrispettivi attualmente praticati dalla Elsag nei contratti in corso;

se non si ritenga opportuno verificare seriamente la possibilità per le Poste di assumere direttamente la gestione delle manutenzioni dei centri meccanizzati ove vi è personale tecnico alle dirette dipendenze delle società in numero sufficiente;

se non si ritenga opportuno procedere a nuove assunzioni di personale tecnico al fine di realizzare in proprio la manutenzione degli impianti con evidenti economie di spesa rispetto alla situazione attuale e contributo all'occupazione;

se non si ritenga opportuno condurre una seria indagine per verificare se vi siano stati nella conclusione dei contratti di manutenzione comportamenti non improntati alla corretta gestione in direzione del risanamento;

se non si ritenga opportuno rescindere gli attuali contratti anche alla luce della sproporzione manifesta tra le prestazioni corrispettive tenuto conto dell'attuale offerta dell'Elsag che disvela l'eccessiva onerosità pregressa di tali contratti per le Poste spa.

(4-15691)

MINARDO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che le impreviste condizioni climatiche che si sono verificate nelle zone della Sicilia e della provincia di Ragusa in particolare hanno provocato gravi ed irreparabili danni alle coltivazioni serricole;

che le gelate dell'inverno scorso e la recente ed improvvisa ondata di siccità aggravano una situazione di crisi di tutto il comparto agricolo che mette in discussione il futuro della fascia trasformata ragusana,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo ritenga di adottare per la realizzazione di concreti interventi che, a prescindere dalle stagioni e dalle condizioni climatiche, garantiscano i prodotti delle serre e la loro posizione sul mercato;

se non si ritenga necessario ed urgente provvedere alla metanizzazione della fascia trasformata e soprattutto al ritiro del pomodoro dietro pagamento di un prezzo politico;

quali siano i reali tempi d'attuazione di tali importanti provvedimenti, in considerazione dell'imminente rischio di distruzione di tutta l'attività produttiva che rappresenta il settore trainante dell'economia ragusana.

(4-15692)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in telefilm ripresi in Albania sono visibili ampie rivendite di auto usate, di cilindrata medio-alta, per la quasi totalità con targa italiana (ostentata quasi fosse un marchio di garanzia), verosimilmente da ritenere rubate nel nostro paese e quindi esportate in Albania, con la faci-

lità indotta dalla scarsità (o mancanza) di controlli appropriati ai varchi di frontiera ed alle frontiere portuali;

che la penultima domenica di giugno 1999 una pacifica cittadina del Lazio è stata all'improvviso pressochè presa d'assalto da bande di motociclisti - i cosiddetti «metallari» - provenienti da tutt'Europa che per quasi sei giorni hanno tenuto la cittadinanza in stato di semintimidazione, hanno provocato danni ed hanno scoraggiato le correnti turistiche; le forze di polizia non sono state in grado di monitorare preventivamente, prevenire ed evitare detta «invasione» che ha colto le stesse forze di polizia di sorpresa e che sarebbe stata comunicata preventivamente dalle polizie di Stati confinanti al Ministero dell'interno;

che - come dimostra l'incendio in un campo di zingari e/o extracomunitari presso Napoli - la presenza delle forze di polizia sul territorio è crescentemente rarefatta;

che l'attuazione del complesso di provvedimenti - coordinamento fra i vari Corpi di polizia, coordinamento operativo e preventivo, rafforzamento dei servizi di vigilanza e prevenzioni - enfaticamente annunciato nei primi giorni del 1999 dal Ministro dell'interno è saltuaria, frammentaria e del tutto formale;

che nel 1999 sono stati ulteriormente ampliati gli organici delle forze di polizia;

che in occasione del cosiddetto «ponte» di fine giugno si è potuto constatare, soprattutto nell'Italia centro - meridionale e nelle isole maggiori, un ulteriore assottigliamento dei servizi di vigilanza della polizia stradale, compito disimpegnato con le non adeguate risorse disponibili prevalentemente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

che al Dipartimento della pubblica sicurezza (giunto alle dimensioni di Stato maggiore di Forza armata) del Ministero dell'interno è aumentata negli ultimi sei mesi la percentuale di dirigenti non provenienti dalla polizia di Stato ma da carriere diverse dell'amministrazione dell'interno, e pertanto privi della competenza, professionalità e mentalità di elementi provenienti dalla specifica carriera di polizia;

che i più recenti provvedimenti, d'iniziativa governativa, riguardanti l'organico e lo stato del personale della polizia di Stato hanno suscitato ampio dissenso in quest'ultima e ne hanno accresciuto la disaffezione verso il servizio, accentuando la percentuale degli appartenenti alla polizia di Stato che ostentano atteggiamenti inaccettabili e criticabili - nell'imporre il rispetto dell'osservanza della legge durante i servizi di sorveglianza nell'osservare le norme del codice della strada mentre guidano automezzi di servizio e nei contatti con il pubblico -, il tutto senza alcun tangibile intervento correttivo dei servizi ispettivi di cui il Ministro dell'interno ebbe a magnificare l'efficienza nell'occasione citata,

si chiede di conoscere quali concrete misure il Governo ritenga di adottare per fermare l'erosione dell'efficienza della polizia di Stato e conseguentemente il deterioramento della sicurezza dei cittadini e delle proprietà pubbliche e private.

(4-15693)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nei primi tre mesi del 1999 sono oltre 21.000 i lavoratori in nero accertati dall'Inps, 943 dei quali solo nella regione Lazio;

che in tal modo cresce in modo considerevole il numero dei lavoratori effettivamente dipendente ma iscritti all'Inps come autonomi tanto è vero che, nel primo trimestre di quest'anno, sono passati dal 5 per cento del 1998 all'8 per cento;

che tra le cause più frequenti di irregolarità ci sono i mancati versamenti dei contributi Inps, gli stipendi in gran parte pagati in nero, il mancato pagamento degli straordinari, l'assicurazione di personale dipendente come personale autonomo, l'impiego di operai in cassa integrazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo il Governo ritenga di dover intervenire, e con quali tempi, per accertare la reale portata dei fenomeni evasivi di cui sopra e delle gravi forme di sfruttamento del lavoro attualmente esistenti nel Lazio e su tutto il territorio italiano;

in che modo, e con quali tempi, il governo ritenga di dover intervenire per porre fine – una volta per tutte – al fenomeno del lavoro in nero ed a tutte quelle altre forme di sfruttamento che alla fine si risolvono, tra l'altro, in una ingiustificata frode fiscale.

(4-15694)

CIMMINO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha stabilito che il Ministro delle finanze con proprio decreto, emanato ai sensi della legge n. 400 del 1988, possa istituire nuovi giochi;

che per indurre l'interrogante a ritirare un emendamento sulle modalità d'istituzione del gioco del Bingo il Governo il 18 marzo 1999 assunse l'impegno di introdurre tale gioco a partire dal nuovo anno, seguendo i criteri suggeriti;

che, contrariamente a quanto stabilito, si ha notizia che la Festa dell'Unità di prossimo svolgimento (7 luglio 1999) ospiterà la prima sala di Bingo in Italia senza che sia stata emanata alcuna disposizione attuativa della delega concessa dal predetto articolo 16,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia legittimo far svolgere un nuovo gioco di sorte per tutta l'estate, fino alla conclusione della manifestazione del partito di maggioranza relativa, senza che ne sia stata autorizzata l'ammissibilità con atto amministrativo delegato di portata generale e regolamentare da attuare con tutte le garanzie richieste dalla legge, a tutela delle categorie sociali e produttive che intendessero partecipare alla gestione di tale nuovo gioco da lungo tempo atteso ed auspicato;

se non sia piuttosto necessario attendere l'emanazione del decreto ministeriale e dei relativi regolamenti, affinché tutti coloro che possono parteciparvi conseguano l'opportunità di una gestione che inizi all'insegna dell'imparzialità concessoria e della *par condicio* d'iniziativa.

(4-15695)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il presidente della provincia di Napoli è già inquisito per la disinvolta locazione di alcuni locali a una nota concessionaria di auto;

che il suddetto presidente continua e persiste in questa disinvolta gestione del patrimonio immobiliare della provincia; a parere dell'interrogante, tanto da costringere il servizio «gestione tecnica patrimonio» ad inviare la seguente comunicazione agli assessori al patrimonio, alle risorse strategiche e allo stesso presidente della provincia:

«all'assessore al Patrimonio
p.c. al sig. Presidente della provincia
p.c. all'assessore alle risorse strategiche
SEDE

Oggetto: Locazione immobile in via A. Volta – Napoli

Si restituisce a codesto assessorato la nota del 16 giugno 1997 dei dottori Fiore e Padolecchia, relativa alla locazione dell'immobile di via A. Volta, rappresentando quanto segue.

L'immobile in oggetto, di proprietà della provincia è oggi adibito ad auto-parco provinciale con annessi uffici del personale addetto.

A tutt'oggi, a questo servizio non risulta nessun provvedimento della amministrazione provinciale, sia sull'interruzione che sul trasferimento di questo importante servizio garage provinciale, tant'è vero che, per esso, sono stati promossi:

1) un progetto preliminare di ristrutturazione con adeguamento alle prescrizioni delle leggi vigenti, dell'importo di lire un miliardo, già inviato all'amministrazione;

2) nel progetto triennale di pulizia di cui è prossima la gara d'appalto (23 luglio 1997), insieme agli edifici di piazza Matteotti e via Don Bosco 4/F, c'è anche il suddetto garage provinciale;

3) con delibera n. 261 del 29 novembre 1996, il consiglio provinciale ha approvato il progetto preliminare di manutenzione periodica triennale opere civili per l'autorimessa, dell'importo di lire 298.000.000, e con nota n. 206 del 5 febbraio 1997 il dirigente del servizio amministrativo patrimoniale sollecita a questo servizio il relativo progetto definitivo.

Per quanto sopra detto, quest'Ufficio non può prendere in considerazione l'offerta di locazione dell'immobile di cui in oggetto.

«Il geometra

A. Ambrosio

per il Dirigente»

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per impedire questa anomala gestione del patrimonio della provincia di Napoli.

(4-15696)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che da un'indagine promossa dalla Cisl di Roma e del Lazio è risultato che da ottobre dello scorso anno a maggio di quest'anno 40

aziende sarebbero risultate inadempienti nei confronti delle convenzioni stipulate in base alla recentissima legge che regola il collocamento obbligatorio al lavoro dei portatori di *handicap*;

che altre 14 società risulterebbero non avere assunto il personale attraverso il collocamento obbligatorio per cui oltre cento posti di lavoro non sarebbero stati ricoperti dagli aventi diritto mentre il numero di disabili in cerca di occupazione risulta aumentare costantemente;

che la popolazione disabile iscritta al collocamento obbligatorio ammonta a 20.714 unità (410 sordomuti e 20.304 invalidi civili);

che nel Lazio ci sono 251 aziende con più di 500 dipendenti che potrebbero assumere 10.194 lavoratori ma nella realtà 5.781 posti non sono stati ricoperti secondo le norme di tutela dei portatori di *handicap*;

che, a parte la consistenza già di questi dati, in base alla nuova normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili questi ultimi possono essere assunti anche nelle aziende con più di 15 dipendenti;

che, in ogni caso, a tre mesi dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi i diritti dei disabili non vengono nè rispettati nè tutelati, l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo il Governo intenda garantire il rispetto delle nuove norme sul collocamento obbligatorio dei disabili nella regione Lazio e su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga di dover curare la pubblicazione di un libro bianco, attraverso idonee iniziative da parte dei competenti uffici del lavoro di tutta Italia, relativamente alla disponibilità di collocamento dei disabili (stanti i posti vacanti) sull'intero territorio nazionale;

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti degli uffici del lavoro di tutta Italia, e di quant'altri responsabili in materia, per l'omessa tutela del diritto dei disabili di accedere al collocamento obbligatorio loro riservato dalla nuova normativa.

(4-15697)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02938, del senatore Milio, sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 57 della legge n. 392 del 1978 alle istanze di fissazione delle esecuzioni presentate dai conduttori di locali ai sensi della legge n. 431 del 1998:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02937, dei senatori Russo Spina e Cò, sulla sentenza di condanna a morte emessa nei confronti di Abdullah Ocalan.

